

L'impervio percorso della soggettività animale

*Giovanni Martini**

THE ARDUOUS PATH OF ANIMAL SUBJECTIVITY

ABSTRACT: The Sensitivity towards animal welfare, although it is now well rooted in the collective consciousness, does not seem to have found yet full recognition by the legislator. The paper, taking its cue from the recent amendment of the art. 9 of the Constitutional Charter which entrusts to the law of the State “the regulation of the ways and forms of protection of animals”, tries to reason on the possible configurability of an animal subjectivity, verifying whether this element can be already considered acquired in the light of living law, or instead if it represents a foreseeable outcome of the legislative processes still in progress

KEYWORDS: Animal welfare; animal rights; subjectivity; living law; public task

ABSTRACT: La sensibilità nei confronti del benessere degli animali, sebbene sia oramai ben radicata nella coscienza collettiva, non sembra aver ancora trovato un pieno riconoscimento ad opera del legislatore. Il presente scritto, prendendo spunto dalla recente modifica dell'art. 9 della Carta costituzionale, che affida alla legge dello Stato «la disciplina i modi e le forme di tutela degli animali», prova a ragionare sulla possibile configurabilità di una soggettività animale verificando se essa possa dirsi già acquisita alla luce del diritto vivente o se invece essa rappresenti un prevedibile esito dei processi legislativi tuttora in corso.

PAROLE CHIAVE: Benessere animale; diritti degli animali; soggettività; diritto vivente; compito pubblico

SOMMARIO: 1. Oggetto, ragioni, obiettivo e metodo dell'indagine – 2. Le ragioni metagiuridiche della soggettività animale – 3. Il criterio del “valore” come possibile fondamento per il riconoscimento di “diritti animali” – 4. Il criterio della “soggettività” come possibile fondamento per il riconoscimento di “diritti animali” – 5. La configurabilità della soggettività animale nell'ordinamento nazionale: delimitazione della questione – 6. segue: la soggettività animale al vaglio del diritto vivente – 6.1. L'affidamento dell'animale domestico in ipotesi di cessazione della convivenza – 6.2. La commissione di delitti in danno di animali – 6.3. Il danno da lesione (o morte) dell'animale – 7. Soggettività giuridica e tutela animale – 8. Notazioni conclusive: “il cane giammai ha ragione”.

* *Professore associato di Diritto amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli. Mail: giovanni.martini@unicampania.it. Contributo sottoposto a doppio referaggio anonimo.*

1. Oggetto, ragioni, obiettivo e metodo dell'indagine

Le osservazioni che seguono rappresentano il prosieguo di una precedente riflessione, avviata in occasione dei 150 anni dell'unificazione amministrativa italiana e terminata con la pubblicazione di due contributi volti a ragionare sulla possibilità di delineare, alla luce del diritto vigente, una nozione giuridica di soggettività animale¹.

Ciò che in quella occasione si provò a fare, partendo da una lettura diacronica del dato normativo, fu di verificare se, ed eventualmente in che misura, la soggettività animale poteva considerarsi riconosciuta, ancorché non espressamente, dal legislatore e, dunque, "giuridificata". Se cioè, sia pur soltanto in ambiti limitati dell'ordinamento nazionale, oppure con riguardo a limitate categorie di rapporti, gli animali – od anche solo alcune specie animali – potessero considerarsi soggetti del rapporto con l'uomo piuttosto che oggetti nelle relazioni fra uomini².

Le conclusioni cui si pervenne furono duplici. In primo luogo, si esclude la possibilità di configurare come soggetti di rapporti giuridici entità (pur se viventi e senzienti) non umane, o comunque non riconducibili in via diretta, o mediata, all'uomo³.

In secondo luogo, si ebbe modo di osservare come alcune specie animali, in considerazione della loro particolare vicinanza all'uomo, e dunque in ragione della peculiare relazione instaurata con individui della specie umana – relazione che ben può descriversi in termini di affezione manifestata dall'uomo nei confronti di un animale o di una intera specie animale, di qui la definizione, utilizzata anche dal legislatore, di animale di affezione o di animale domestico⁴ –, godono di uno statuto legislativo

¹ Si tratta di: G. MARTINI, *Il processo di "giuridificazione" della protezione degli animali dall'unità ad oggi*, in D. SORACE, L. FERRARA (a cura di), *A 150 anni dall'unificazione amministrativa italiana*, III, *La giuridificazione* (a cura di B. MARCHETTI, M. RENNA), Firenze, 2016, 335 ss.; nonché di ID., *La configurabilità della soggettività animale: un possibile esito del processo di "giuridificazione" dell'interesse alla loro protezione*, in *Rivista critica del diritto privato*, 2017, 109 ss.

² Si vv.: P. GALLO, *Soggetto di diritto*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civile, IV agg., 2011, 842 ss.; S. COTTA, *Soggetto di diritto*, in *Enciclopedia del diritto*, XLII, 1990, 1214 ss.; V. FROSINI, *Soggetto di diritto*, in *Novissimo Digesto*, XVII, 1970, 813 ss.; P. GROSSI, *I beni: itinerari tra «moderno» e «post-moderno»*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2012, 1060 ss.; D. MESSINETTI, *Oggetto dei diritti*, in *Enciclopedia del diritto*, XXIX, 1979, 808 ss.

³ Il riferimento, com'è evidente, è a tutte le formazioni sociali che, per le finalità più disparate (da quelle meramente ludiche sino a quelle commerciali), ma pur sempre per il raggiungimento di scopi riconducibili ad interessi dell'uomo, vengono dall'ordinamento giuridico configurate come centri di imputazioni di rapporti giuridicamente rilevanti, e dunque, in ultima analisi, come soggetti di diritto.

⁴ Sebbene il legislatore utilizzi spesso in modo apparentemente sinonimico le locuzioni "animale d'affezione" e "animale domestico", questa definizione sembra, nondimeno, scontare un equivoco (terminologico) di fondo. Ed infatti, la nozione di animale domestico nel suo etimo richiama la capacità/possibilità dell'animale di condividere con l'uomo il proprio spazio vitale. L'aggettivo domestico nel suo primo significato richiama l'appartenenza «alla casa, intesa come sede della famiglia» (così *Dizionario Treccani on line*, voce *domestico*), laddove la nozione di affezione indica, invece, una «inclinazione sentimentale costante» (così *Dizionario Treccani on line*, voce *affezione*) che ben potrebbe instaurarsi anche nei confronti di un animale inadatto a condividere il proprio spazio con l'uomo. Secondo questa ricostruzione anche un elefante od un delfino – ve n'è traccia sia nella letteratura che nella cronaca – potrebbero considerarsi animali d'affezione, ma di certo non potrebbero ritenersi (secondo la nozione che si è inteso accogliere) come animali domestici. Una conferma di ciò sembra potersi rinvenire nel novellato testo dell'art. 514 c.p.c. che al comma 6 bis), fra i beni impignorabili, individua «gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o *negli altri luoghi a lui appartenenti*» (corsivo di chi scrive), prendendo evidentemente contezza del fatto che non sempre l'animale d'affezione può dimorare con l'uomo.

differenziato e maggiormente protettivo rispetto a quello riconosciuto alle altre specie non umane prive, per natura, dell'attitudine a relazionarsi con l'uomo.

Statuto protettivo che ricomprende anche una tutela di carattere pubblicistico sufficiente a delineare «la sussistenza di un interesse pubblico alla sua protezione»⁵, che, tuttavia, ancora non permette di elevare l'animale cd. di affezione al rango di soggetto di diritti, ma solo di configurare la sussistenza di più stringenti doveri di cura gravanti unicamente sull'uomo.

Appare quanto mai evidente che discutere della (possibile) configurabilità della soggettività animale solleva delicate questioni di natura dogmatica e, prima ancora, di politica del diritto, animando un vivace dibattito scientifico di carattere sia giuridico che filosofico. Ed infatti, mentre il giurista cerca di verificare, all'interno del sistema⁶, la sussistenza di sufficienti indizi da cui poter ricavare l'affrancazione dell'animale – quanto meno dell'animale definito di affezione – dal novero delle *res*, il filosofo prova a definire le ragioni metagiuridiche della soggettività animale, sì da contribuire a fornire un solido fondamento per un (possibile) futuro intervento legislativo.

Tale riflessione scientifica ha oggi ricevuto una nuova linfa ad opera della novella dell'art. 9 della Carta costituzionale che, prendendo atto della mutata consapevolezza e sensibilità nei confronti della questione (della sofferenza) animale, ha inserito fra i compiti pubblici la tutela dell'«ambiente», della «biodiversità» e degli «ecosistemi», rimettendo espressamente alla legge dello Stato la «disciplina [de]i modi e [del]le forme di tutela degli animali»⁷.

Prendendo spunto della descritta modifica della Carta, nonché alla luce delle molteplici suggestioni stimulate da un giammai sopito dibattito dottrinale (filosofico e giuridico), alimentato in particolar modo dalla giurisprudenza innovativa del Giudice ordinario (sia civile che penale), obiettivo della presente indagine è quello di ripartire dalle conclusioni – in precedenza riferite – cui si giunse all'esito della precedente riflessione, condotta su questo delicato tema, al fine verificarne la tenuta.

Più in dettaglio, ciò che si vuole provare a fare in questa sede è, in primo luogo, di verificare se i mutamenti occorsi nel tessuto ordinamentale, come pure nella “coscienza collettiva”⁸, consentano oggi di configurare, come un dato oramai acquisito, la sussistenza di una, sia pur minima, soggettività animale. E dunque se, quando si discute di “diritti animali”, ci si possa riferire all'animale (od anche ad alcune specie di essi, quali ed esempio quelli definiti “d'affezione”) come centro di imputazione di tali diritti.

Per un approfondimento sul punto si v., in particolare, M. PALADINO, *La disciplina pubblicistica dell'animale d'affezione*, in corso di pubblicazione.

⁵ Così M. PALADINO, *op. cit.* Sul punto si v. anche G.A. PARINI, *La tutela degli animali di affezione all'interno del nostro ordinamento: “le metamorfosi”*, in *Rassegna di diritto civile*, 4, 2017, 1548 ss., 1549 ss.

⁶ Da intendersi come comprensivo del cd. diritto vivente, quale esito dell'elaborazione giurisprudenziale del diritto oggettivo.

⁷ Così il testo dell'art. 9 della Carta, consultabile in www.cortecostituzionale.it.

⁸ Non sembra, infatti, revocabile in dubbio che l'interpretazione del diritto, fisiologicamente, risenta del “comune sentire” di una data collettività nei confronti dell'oggetto regolato. Come asservato da F. CARNELUTTI, *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, Milano, rist. 2016, 177, «non basta che i magistrati conoscano a perfezione le leggi come sono scritte; sarebbe necessario che altrettanto conoscessero la società in cui queste leggi devono vivere. Il tradizionale aforisma *iura novit curia* non ha alcun valore pratico se non si accompagna a quest'altro: *mores novit curia*». Sul punto si v. anche Cass. civ., SS.UU., 12/2/2019, n. 4135, in cui la Corte chiarisce che compito del giudice è quello di applicare la legge «disvela[ndone] il significato concreto, pur sempre insito nella stessa, in un dato momento storico, quale espressione di un determinato contesto sociale e culturale».

Per poi ragionare, in secondo luogo, sulla imprescindibilità (o meno) di elevare gli animali – o anche solo alcune specie di essi – a soggetti di autonome relazioni giuridiche con l'uomo, al fine di garantire un livello adeguato di protezione nei confronti dello sfruttamento umano.

Definito l'obiettivo dell'indagine, e chiarite le ragioni che la giustificano, qualche rapido accenno va fatto al metodo che si intende impiegare.

Senza indugiare eccessivamente sul metodo scientifico nel campo del diritto – su cui ampio è il dibattito in dottrina⁹ –, si da evitare una eccessiva dilatazione dello studio rispetto ai suoi più circoscritti obiettivi, l'indagine, dopo aver dato conto delle più recenti opinioni emerse nel dibattito filosofico circa le ragioni (metagiuridiche) del riconoscimento della soggettività animale, sarà condotta coniugando induzione e deduzione.

Partendo dall'esame del diritto vivente, ricavato, induttivamente, dalle pronunce dei giudici¹⁰ (in particolare di quelli ordinari¹¹) emanate in materia di "interessi animali", si proverà a scrutinare, deduttivamente, le conclusioni cui essi pervengono, circa la configurabilità (o meno) di diritti imputabili all'animale, alla luce «della teoria generale del diritto, della logica giuridica e dei principi e valori

⁹ Senza pretesa di esaustività si può rinviare ai contributi di: N. BOBBIO, voce *Metodo*, in *Novissimo Digesto italiano*, X, 1964, 602 ss.; A. ORSI BATTAGLINI, *In limine*, in *Diritto pubblico*, 1, 1995; S. CASSESE, *Alla ricerca del sacro Graal. A proposito della rivista "diritto pubblico"*, in *Rivista trimestrale diritto pubblico*, 1995, 789 ss.; A. ORSI BATTAGLINI, *Il puro folle e il perfetto citrullo (Discutendo con Sabino Cassese)*, in *Diritto pubblico*, 3, 1995, 639 ss.; N. IRTI, *Nichilismo e metodo giuridico*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2002, 1159 ss.; A. ROMANO TASSONE, *Pluralità dei metodi ed unità della giurisprudenza*, in *Diritto amministrativo*, 3-4, 1998, 651 ss.; ID., *Metodo giuridico e ricostruzione del sistema*, in *Diritto amministrativo*, 2002, 11 ss.; L. IANNOTTA, *Dialogo sul metodo: osservazione e ricostruzione delle vicende giuridiche reali*, in *Diritto amministrativo*, 1, 2003, 133 ss.; G.U. RESCIGNO, *Il giurista come scienziato*, in *Diritto pubblico*, 3, 2003, 833 ss.; A. TRAVI, *Il metodo nel diritto amministrativo e gli "altri saperi"*, in *Diritto pubblico*, 3, 2003, 865 ss.; S. CASSESE, *Il sorriso del gatto, ovvero dei metodi nello studio del diritto pubblico*, in *AIPDA Annuario 2006*, Milano, 2007, 87 ss.; G. CLEMENTE DI SAN LUCA, *Il ruolo del giurista studioso nel processo di modernizzazione della P.A.*, in *Diritto pubblico*, 3, 2016, 1019 ss.; M. D'ALBERTI, *Metodo e metodi di studio dell'amministrazione pubblica*, in L. TORCHIA (a cura di), *Attraversare i confini del diritto. Giornata di studio dedicata a Sabino Cassese*, Bologna, 2016, 31 ss.; C. DE FIORES, *Ascesa e declino del metodo orlandiano*, in *Rivista AIC*, 4, 2017, 21 ss.; C. PINELLI, *Certeza del diritto e compiti dei giuristi*, in *Diritto pubblico*, 2, 2019, 549 ss.; S. RODOTÀ, *Un metodo tra i metodi?*, in *Rivista critica del diritto privato*, 1990, 273 ss.; S. PENASA, *Ai confini del diritto pubblico: ibridazione dei metodi e identità epistemologiche nel prisma del primato della Costituzione*, in F. CORTESE, C. CARUSO, S. ROSSI (a cura di), *Alla ricerca del metodo nel diritto pubblico. Vittorio Emanuele Orlando reloaded*, Milano, 2020, 171 ss.

¹⁰ In questa sede si intende accogliere la nozione di diritto vivente proposta da L. MENGONI, voce *Diritto vivente*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., VI, 1990, 445 ss., secondo il quale «il diritto vivente è una formula che sintetizza il complesso problema della partecipazione del giudice alla formazione del diritto (posto che egli trae la regola di decisione non solo dalle norme legali, ma anche dai dati extratestuali della realtà sociale determinata dalla norma come proprio ambito di applicazione) e del controllo delle valutazioni da lui compiute» (448), ammettendo altresì «la possibilità di uno sviluppo della categoria del diritto vivente nel senso di dare rilievo anche alla concezione sociologica del diritto vivente come assetto normativo di rapporti sociali divergente dal diritto formalmente in vigore. Tale assetto verrebbe in considerazione quale fattore di determinazione della "portata normativa" di una legge, quando, pur non derivando di per sé dalla legge, sia però da questa condizionato» (450).

¹¹ La sussistenza di diritti animali, avendo l'effetto di limitare opposte pretese umane, è suscettibile di far sorgere controversie aventi ad oggetto (non l'esercizio del potere, bensì) l'esatta conformazione di un rapporto giuridico intersoggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

fondamentali dell'ordinamento»¹². Il tutto con l'ulteriore precisazione che, in conformità all'obiettivo indicato, il confronto con la dottrina e con la giurisprudenza sarà limitato al solo dibattito successivo alla redazione dei due contributi indicati in precedenza, che della presente riflessione costituiscono il punto di partenza.

2. Le ragioni metagiuridiche della soggettività animale

La riflessione filosofica indaga le ragioni di carattere etico che possono fungere da fondamento per il riconoscimento giuridico della soggettività animale, le quali costituiscono pur sempre un imprescindibile dato metagiuridico che ben può – e fors'anche deve – orientare sia il normatore (primario e secondario) che il decisore pubblico (sotto questa etichetta volendosi ricomprendere – come emergerà nel prosieguo – sia il giudice che l'amministrazione). D'altronde, non pare revocabile in dubbio che il dato pregiuridico rappresenti l'*humus* che alimenta lo sviluppo del fenomeno giuridico¹³, «il diritto viene dopo, sopraggiunge a ratificare una conquista»¹⁴.

Su di un piano eminentemente etico-filosofico ben si può riscontrare, accanto ad una coscienza individuale, l'avvenuta formazione di una prevalente coscienza collettiva del benessere animale, che spinge per una assimilazione all'uomo quanto alla titolarità di alcuni diritti fondamentali, primo fra tutti quello a non subire l'inflizione di sofferenze inutili od evitabili¹⁵.

In risposta all'opinione cartesiana, che equiparava gli animali a meri meccanismi¹⁶, Voltaire esclamava: «Che vergogna, che miseria, aver detto che le bestie sono macchine prive di conoscenza e di sentimento»¹⁷, e, pochi anni dopo, Immanuel Kant osservava che «Essendo, dunque gli atti degli animali analoghi a quelli umani e derivando dagli stessi principi, in tanto noi abbiamo dei doveri verso di essi in quanto, osservando questi, noi promuoviamo quelli verso l'umanità. [...] Si può conoscere il cuore d'un uomo già dal modo in cui egli tratta le bestie»¹⁸.

¹² Così G. CLEMENTE DI SAN LUCA, *Il ruolo del giurista studioso nel processo di modernizzazione della P.A.*, cit., 1029 (corsivi dell'A.).

¹³ Si v. S. CASTIGLIONE, L. LOMBARDI VALLAURI, *Introduzione*, in ID. (a cura di), *La questione animale – Trattato di bio-diritto* (diretto da P. ZATTI e S. RODOTÀ), XLIX, ove si osserva che «il pregiuridico infatti consiste nell'*humus* sociale, etico, psicologico, sentimentale, economico entro il quale si sviluppa il giuridico, da cui quest'ultimo trae forza e spinte propulsive, modellandosi su di esso e assumendo forme che possono essere le più diverse e mutevoli».

¹⁴ Così P.L. PORTALURI, *Lupus lupus non homo. Diritto umano per l'ethos degli animali?*, in *Il diritto dell'economia*, 3, 2018, 659 ss., 664.

¹⁵ Si è già dato in precedenza atto, in G. MARTINI, *La configurabilità della soggettività animale: un possibile esito del processo di "giuridificazioni" dell'interesse alla loro protezione*, cit., 109 ss., dell'evoluzione della normazione nel senso della sempre maggiore considerazione per la sofferenza animale. A titolo esemplificativo si può, in particolare, richiamare la disciplina in materia di sperimentazione animale, di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2010/63/UE che, al "considerando" n. 10, auspicando di «sostituire nelle procedure l'uso di animali vivi con altri metodi che non ne prevedano l'uso», mira a compiere «un passo importante verso il conseguimento dell'obiettivo finale della completa sostituzione delle procedure su animali vivi a fini scientifici ed educativi non appena ciò sia scientificamente possibile». Sul punto si v. F. MEOLA, *La tutela degli animali da sperimentazione nel contesto europeo*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2, 2019, 356 ss.

¹⁶ Si v. sul punto M. SPALLANZANI, *Descartes e il "paradosso" degli animali-macchina*, in *Bruniana & Campanelliana*, 17, 1, 2011, 185 ss.

¹⁷ Così VOLTAIRE, voce *Bestie*, in *Dizionario filosofico*, Torino, 1950, 59.

¹⁸ I. KANT, *Lezioni di etica*, Roma, 1984, 273.

Tracce di una diffusa sensibilità nei confronti del vivente non umano si rinvengono, numerose, anche nella letteratura e nell'arte di ogni epoca¹⁹.

Nel Canto quinto dell'Inferno dantesco, Francesca da Rimini si rivolge al sommo poeta definendolo «*animal* grazioso e benigno»²⁰; nella lirica «A un asino», Giosuè Carducci afferma: «O scampar vuoi ne l'Ellade pugnace Chiamando Omero che ti paragoni al telamonio resistente Aiace»²¹; ed ancora nel Parsifal, ultimo dramma musicale di Richard Wagner, Gurnemanz redarguisce Parsifal colpevole di aver abbattuto un cigno in volo dicendogli: «Ti rendi conto del tuo misfatto»²².

Non mancano, tuttavia, riferimenti di contenuto del tutto opposto. Così, nella tenzone fra francescani e domenicani sulla povertà di Cristo – descritta da Umberto Eco nel romanzo «Il Nome della Rosa» –, Ubertino da Casale, che accusa il suo interlocutore di essere un illetterato, si vede rispondere «Era letterato il vostro Francesco, che parlava con le oche»²³.

In un recente volume dedicato allo studio della disciplina vigente a tutela degli animali²⁴, forse il più autorevole sostenitore della necessità etico-filosofica della tutela del vivente non umano, ha individuato i “criteri” in grado di giustificare la necessità della disciplina protettiva nel “valore” e nella “soggettività”²⁵.

Con riguardo al loro “valore” – osserva l'illustre studioso – gli animali potrebbero essere parificati, ai fini della tutela, «ad altri beni ambientali o ai beni culturali tipo chiesetta romanica»²⁶. Una peculiare disciplina protettiva si giustificerebbe, al pari di quanto accade per i beni culturali, in ragione del loro peculiare valore intrinseco, che meriterebbe di essere salvaguardato ad opera dell'uomo²⁷.

Naturalmente, una siffatta prospettiva, per quanto indubbiamente interessante e suscettibile di generare notevoli spunti di riflessione, una volta sottoposta al vaglio del giurista, che tali spunti dovrebbe “convertire” in norme e principi, solleva dubbi di non poco conto.

¹⁹ Come osservato da C. FOSSA, *Frammenti di oggettività e soggettività animale: tempi maturi per una metamorfosi del pet da bene (di consumo) a tertium genus tra res e personae?*, in *Contratto e impresa*, 1, 2020, 527 ss., 556, il problema del giurista è poi quello di spostare il «baricentro [...] che lega l'uomo e l'animale, trasladolo dalle belle pagine di letteratura e dalle emozionanti raffigurazioni d'arte e pellicole cinematografiche al mondo del diritto, [...] nell'alveo di una tutela policentrica, declinata diversamente in relazione ai differenti spigolosi nodi problematici». Sul punto si v. anche G. BERGER, *Perché guardiamo gli animali?*, trad. it. a cura di M. NADOTTI, Milano, 2016, *passim*.

²⁰ D. ALIGHIERI, *Divina Commedia, Inferno, Canto V*, 88 (corsivo di chi scrive).

²¹ G. CARDUCCI, *Rime Nuove*, Torino, 2006. Il testo è consultabile all'indirizzo www.letteraturaitaliana.net.

²² R. WAGNER, *Parsifal, Atto I*, in <https://core.ac.uk/download/pdf/58954217.pdf>.

²³ U. ECO, *Il Nome della Rosa*, Milano, 1981, 259 ss.

²⁴ Si tratta di C. CAMPANARO, M. FALVO (a cura di), *Norme di diritto penale e amministrativo a tutela degli animali*, LAV, 2020.

²⁵ Si v. L. LOMBARDI VALLAURI, *Le ragioni filosofiche ed etiche della tutela*, in C. CAMPANARO, M. FALVO (a cura di), *Norme di diritto penale e amministrativo a tutela degli animali*, cit., 4 ss., 5-6.

²⁶ Così L. LOMBARDI VALLAURI, *Le ragioni filosofiche ed etiche della tutela*, cit., 5.

²⁷ Secondo L. LOMBARDI VALLAURI, *Le ragioni filosofiche ed etiche della tutela*, cit., 5, «L'uomo sempre più autorecluso in geometrie urbane di asfalto/cemento/vetro, sempre più avvinto ai tre fatali video-audio vitreometallici TV/computer/telefonino onnipotente, non realizza quello che perde invadendo di sé e desertificando l'innumerabile, miliardario in anni, lascito della natura. Gli animali meritano curiosità, celebrazione, ammirazione; ci sono tanti mondi quante le specie animali». Si v. anche G.L. FRANCIONE, *Animal Welfare and the Moral Value of Nonhuman Animals Law*, in *Law, Culture and the Humanities*, 6, 1, 2010, 24 ss.

Trattandosi di riconoscere la presenza di un “elemento intrinseco”, compito precipuo del giurista – poco aiuto ricevendo in ciò dal filosofo – è quello di verificare, identificandone i relativi caratteri, se tutte le specie viventi non umane siano in grado di esprimere il medesimo valore e, in caso di esito negativo, stabilire se applicare, o eventualmente non applicare, alcun tipo di tutela differenziata (eventualmente di minore intensità) alle specie animali, in ragione di un “minor valore” o di differenze ontologiche fra esse.

Il secondo criterio, quello della “soggettività”, andrebbe, invece, ricavato dalla capacità, che ogni animale è in grado di esprimere in quanto essere *senziente*, «di soffrire, godere, apprendere, provare affetti, emozioni, sviluppare capacità; doti che in condizioni favorevoli si manifestano pienamente ma che subiscono una mortificazione quasi totale nella dismisura della violenza cui le vittime sono sottoposte dentro gli allevamenti intensivi, gli impianti di macellazione, i laboratori di sperimentazione/vivisezione»²⁸.

Secondo questa ricostruzione, gli animali, in quanto in grado di provare e manifestare pena, nonché di agire razionalmente per fuggire le fonti di disagio e conseguire situazioni di benessere, manifesterebbero prerogative che, sebbene in grado e misura differente, sono proprie anche dell'essere umano. Da ciò facendosi derivare, quale imprescindibile corollario, il riconoscimento di una qualche forma di diritti nei confronti dell'uomo e dunque, in ultima analisi, di una qualche forma di soggettività giuridica²⁹.

Anche quest'ultimo criterio, che induce a riflettere sulla sussistenza di capacità cognitive animali, quale imprescindibile fondamento metagiuridico al riconoscimento di una loro soggettività, pone al giurista problemi di non poco conto.

Se la sussistenza di una capacità animale di provare piacere e dolore, di apprendere e (nelle forme più diverse) comunicare, appare un dato difficilmente confutabile³⁰, altro è capire se questo dato debba necessariamente implicare il riconoscimento della soggettività giuridica.

Che il possesso di tali qualità giustifichi, ed anzi imponga, l'affrancamento degli animali dal novero delle *res* sembra essere, oramai, riconosciuto dallo stesso legislatore³¹. Maggiori perplessità si

²⁸ Così ancora L. LOMBARDI VALLAURI, *Le ragioni filosofiche ed etiche della tutela*, cit., 6. Sul punto si v. anche S. BUDAEV, T.S. KRISTIANSEN, J. GISKE, S. ELIASSEN, *Computational animal welfare: towards cognitive architecture models of animal sentience, emotion and wellbeing*, in *Royal Society Open Science*, 7, 12, 2020, 7 ss.

²⁹ Si vv.: F. MIGLIORINO, *The mask of the beast. The Human/Animal border in the meshes of the law*, in *Historia et ius*, 14, 2018, paper 19; G. SPOTO, *Il dibattito sulla soggettività giuridica degli animali e il sistema delle tutele*, in *Cultura e diritti*, 1-2, 2018, 75 ss.; C. CHIANDETTI, C. DEGANO, *Animali. Abilità uniche e condivise tra le specie*, Milano, 2017; F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, Torino, 2014.

³⁰ Si v. a tal proposito C. FOSSA, *op. cit.*, 531, secondo cui, oramai, il baricentro della tutela va spostato sull'animale «essendo questi essere senziente, dotato di capacità di sensazione, di sensibilità e in grado di provare sentimenti e dolore, data la scientificamente dimostrata complessità della sua dimensione psichica e cognitiva». Un primo, inequivoco, riconoscimento, da parte della giurisprudenza di legittimità, degli animali quali «autonomi esseri viventi, dotati di sensibilità psico-fisica e capaci di reagire agli stimoli del dolore», si deve a Cass. pen., 27/4/1990, n. 6122, in *Rivista penale*, 1990, 545 ss.

³¹ A titolo meramente esemplificativo, oltre alla modifica dell'impianto del Codice penale ad opera della L. n. 189/2004, frutto di una mutata consapevolezza circa la tutela da riservare al vivente non umano, si possono anche richiamare la disciplina in materia di animali di affezione (L. n. 201/2010), nonché le modifiche al Codice di rito civile, il cui novellato art. 514 ha ricompreso l'animale di affezione (e quelli impiegati a fini terapeutici o di assistenza) fra i beni impignorabili del debitore esecutato, ed al Codice civile che sancisce (art. 1138) il diritto per il singolo condomino (indisponibile per l'assemblea/regolamento condominiale) di tenere animali d'affezione

pongono, invece, ove si voglia ritenere che ciò implichi anche la necessità di riconoscere l'animale come soggetto di diritti.

Ove si ritenesse di voler accedere a quest'ultima opzione occorrerebbe, in primo luogo, soffermarsi a riflettere sulla nozione di soggettività giuridica, da intendersi «quale tecnica di imputazione, che implica l'agire relazionale di entità che si pongono in posizione paritaria»³², e poi sulla tipologia ed ampiezza dei diritti riconoscibili agli esseri viventi non umani³³. Infine, occorrerebbe verificare – valutazione questa da cui il giurista non può esimersi – se il riconoscimento della soggettività giuridica sia, all'esito di una valutazione di proporzionalità fra gli obiettivi perseguiti e lo strumentario giuridico necessario a conseguili, l'unica soluzione praticabile, o comunque quella maggiormente idonea (in termini di efficacia) a garantire un livello adeguato di protezione degli animali non umani.

In ragione dei problemi – di carattere eminentemente giuridico – che essi pongono, su tali due criteri (quello del “valore” e quello della “soggettività”) si vuole provare ad avviare il ragionamento al fine di verificare se la soggettività animale sia un dato oramai acquisito all'ordinamento nazionale, di modo che se ne possa già affermare, mediante l'ermeneusi del dato positivo, la sussistenza. Oppure, ove ciò non sia possibile sostenere, se essa sia un approdo cui necessariamente pervenire, evidentemente ad opera del legislatore, al fine di garantire una piena tutela del non umano, anche in ossequio a quanto disposto nel novellato art. 9 della Carta.

3. Il criterio del “valore” come possibile fondamento per il riconoscimento di “diritti animali”

L'idea di parificare gli animali ai beni ambientali (od anche culturali), al fine di riconoscere loro un particolare statuto giuridico, è senz'altro suggestiva, sebbene sembri ricevere risonanze da una riflessione già da tempo maturata, in modo particolare³⁴, nell'ambito dei sistemi giuridici di *common law*³⁵.

presso il proprio immobile. Sul punto si v. L. BOTTAZZI, J. HASANI, *La non semplice definizione di “animale domestico” in materia di condominio*, in *Immobili & Proprietà*, 2, 2017, 86 ss.

³² Così R. SENIGAGLIA, *Riflessioni sullo statuto giuridico degli animali di affezione e sue ricadute in materia di vendita e responsabilità civile*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2021, 1772 ss., 1780.

³³ Valutazione questa, che, sotto un differente versante, ben può impegnare anche il filosofo. Come osservato da F. MEOLA, *La tutela degli animali da sperimentazione nel contesto europeo*, cit., 369, riconoscere gli animali «quali veri e propri soggetti giuridici, come tali titolari di situazioni soggettive propriamente qualificabili in termini di diritti, ha sollevato, infatti, una pluralità di interrogativi di assai difficile definizione, che dall'individuazione di tali singoli diritti spazia fino alla specificazione del carattere, innato o non, degli stessi, per incentrarsi in particolare sull'individuazione di quelli, tra i viventi non umani, cui riconoscerne la titolarità». Nello stesso senso – richiamato dall'A. – si v. anche C.C. MAZZONI, *La questione dei diritti animali*, in S. RODOTÀ, P. ZATTI (diretto da), *Trattato di biodiritto, La questione animale*, cit., 281 ss., il quale si domanda: «Gli animali sono titolari di diritti? Di quali diritti si parla? Si tratta di diritti innati? Ovvero, qual è l'autorità o il potere che attribuisce loro diritti? Tutti gli animali sono, o debbono essere, titolari di diritti; oppure solamente alcuni di essi; e chi stabilisce quali specie sono ammesse e quali no; c'è una graduatoria?».

³⁴ La tendenza a personificare i beni ambientali si riscontra anche in ordinamenti ulteriori rispetto a quelli di *common law* nei quali tale problematica, come chiarito, è particolarmente avvertita. Per un approfondimento dell'esperienza sudamericana L. PERRA, *L'antropomorfizzazione giuridica*, in *Diritto & questioni pubbliche*, 2020, 48 ss.

³⁵ Si tratta, in particolare, dell'opinione di C.D. STONE, *Should trees have standing? Toward legal rights for natural object*, in *Southern California Law Review*, 45, 1972, 450 ss. Si v., inoltre, M. SANDY, “The Amazon is Completely Lawless”: *The Rainforest After Bolsonaro's First Year*, in *New York Times*, 5/12/2019, in

In essi si è fatta strada l'idea attribuire personalità giuridica all'ambiente, come pure a tutti gli altri «natural objects»³⁶ ritenuti espressione di un particolare valore, al fine di garantirne la tutela diretta, separata da quella – solo ulteriore – spettante ad altri soggetti (persone fisiche o giuridiche) eventualmente danneggiati dalla medesima azione lesiva. È direttamente tale «ente-soggetto» che potrà rivolgersi al Giudice (sia pur attraverso propri rappresentanti) per ottenere la riparazione del danno patito «per cui il ristoro del torto, di carattere patrimoniale o meno, deve avvenire a esclusivo beneficio dell'ente stesso»³⁷.

Dunque, in tali ordinamenti il riconoscimento della soggettività giuridica al non umano (financo ad oggetti inanimati), sia al fine di estendere una disciplina protettiva, sia di giustificare la reazione punitiva dell'ordinamento, è ben conosciuta, e non da tempi recenti.

Qualche rapido esempio sul punto può essere particolarmente illuminante.

Con riguardo al riconoscimento della soggettività giuridica (ai “natural objects”) finalizzata alla applicazione di misure di protezione, una fattispecie particolarmente significativa ha riguardato l'attribuzione della personalità giuridica al lago Erie da parte della città americana di Toledo, in conformità a quanto previsto all'art. 1, sez. 2, della Costituzione dello Stato dell'Ohio³⁸.

Questa operazione è stata compiuta mediante l'adozione del «Lake Erie Bill of Rights», il quale sancisce il diritto irrevocabile, a favore dell'ecosistema del Lago Erie, di esistere, prosperare ed evolversi naturalmente, unitamente al diritto ad un ambiente sano per i residenti di Toledo, stabilendo, altresì, la loro primazia nei confronti di ogni pretesa di sfruttamento a fini economici³⁹.

Si tratta di un tentativo – fra l'altro non isolato⁴⁰ – perfettamente in linea con l'idea, sostenuta in dottrina⁴¹, di utilizzare la soggettività giuridica in funzione di protezione. Ed inoltre, la previsione di un puntuale catalogo di diritti riconosciuti al lago Erie conferma – ancora una volta in linea con la

<https://www.nytimes.com/2019/12/05/world/americas/amazon-fires-bolsonaro-photos.html>; C. CULLINAN, *Wild Law: a manifesto for Earth justice*, II ed., White River Junction (Vermont), 2011. Questa riflessione ha avuto poco seguito nell'ordinamento nazionale, da ultimo, ed in senso critico, si v. M.C. GAETA, *Il problema della tutela giuridica della natura: un'analisi comparata tra Italia e Stati dell'America Latina*, in *Nuovo diritto civile*, 4, 2020, 313 ss., nonché A. PISANÒ, *Diritti deumanizzati. Animali, ambiente, generazioni future, specie umana*, Milano, 2012.

³⁶ L'espressione è di C.D. STONE, *op. cit.*, 456, il quale afferma: «I'm quite seriously proposing that we give legal rights to forests, oceans, rivers, and other so-called “natural objects” in the environment—indeed, to the natural environment as a whole».

³⁷ P.L. PORTALURI, *op. cit.*, 667.

³⁸ Secondo quanto recita tale articolo, «All political power is inherent in the people. Government is instituted for their equal protection and benefit, and they have the right to alter, reform, or abolish the same, whenever they may deem it necessary; and no special privileges or immunities shall ever be granted, that may not be altered, revoked, or replaced by the general assembly» (Il testo è consultabile all'indirizzo <https://content.next.westlaw.com>).

³⁹ Il testo (nel preambolo) prevede che: «since all power of governance is inherent in the people, we, the people of the City of Toledo, declare and enact this Lake Erie Bill of Rights, which establishes irrevocable rights for the Lake Erie Ecosystem to exist, flourish and naturally evolve, a right to a healthy environment for the residents of Toledo, and which elevates the rights of the community and its natural environment over powers claimed by certain corporations» (in <https://www.utoledo.edu/law/academics/ligl/pdf/2019/Lake-Erie-Bill-of-Rights-GLWC-2019.pdf>).

⁴⁰ Si v. *retro* alla nota 34.

⁴¹ Il riferimento, com'è evidente, è a C.D. STONE, *op. cit.*

medesima dottrina – che «Thus, to say that the environment should have rights is not to say that it should have every right we can imagine, or even the same body of rights as human beings have»⁴².

L'adozione del Lake Erie Bill of Rights se, per un verso, conferma la domestichezza degli ordinamenti di *common law* ad utilizzare la soggettività giuridica a fini di protezione, per altro verso, rende evidente come la relativa nozione non sia, a dir così, a tenuta stagna, ma si moduli in relazione alle specificità di chi (o cosa) ne assume la titolarità ed alle finalità di tutela che si intende raggiungere.

Si è, tuttavia, trattato di una esperienza di breve durata, in quanto il Lake Erie Bill of Rights è stato dichiarato incostituzionale per la sua eccessiva indeterminatezza, come tale violativa del 14° emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d'America – nella parte in cui sancisce il diritto ad un giusto processo – che, secondo la Corte adita, sarebbe vulnerato in ipotesi di disposizioni eccessivamente vaghe⁴³.

In aggiunta a ciò, nel luglio del 2019, un apposito emendamento alla legge finanziaria dello Stato dell'Ohio ha espressamente stabilito che la natura, o qualsiasi ecosistema, non sono legittimati ad intervenire o ad intentare azioni legali dinanzi a qualunque tribunale. E che nessuna persona, a nome o in rappresentanza della natura o di un ecosistema, potrà intraprendere azioni legali in qualsiasi tribunale⁴⁴.

Una miglior sorte è toccata, invece, al fiume *Whanganui* (sacro ai popoli Maori) in Nuova Zelanda, dichiarato “legal person” dal governo neozelandese nell'agosto del 2014⁴⁵.

Nell'atto attributivo della soggettività giuridica è sancito che il *Te Awa Tupua* è un unico ed indivisibile insieme vivente, che comprende il fiume *Whanganui* dalle montagne al mare, incorporando tutti i suoi elementi fisici e metafisici. È stato, inoltre, previsto che, in quanto soggetto di diritto il fiume abbia «all the rights, powers, duties, and liabilities of a legal person»⁴⁶.

Si tratta, com'è agevole ricavare da quest'ultima affermazione, del riconoscimento di una piena soggettività, in quanto al fiume in questione vengono riconosciuti non soltanto diritti ma anche doveri e responsabilità.

Non di rado il riconoscimento della soggettività giuridica (ai “natural objects”) è, di contro, funzionale all'applicazione di misure di carattere sanzionatorio.

⁴² Così ancora C.D. STONE, *op. cit.*, 457.

⁴³ Si tratta della controversia *Drewes Farms P'Ship v. City of Toledo*, n. 3:19 CV 434, 2020 WL 966628 (N.D. Ohio Feb. 27, 2020). La Corte osserva, infatti, che «the LEBOR violated the Constitution based on the vagueness of those three provisions alone, it also noted that several other provisions of the LEBOR could also have rendered the bill unlawful. Specifically, the court pointed to the portion of the LEBOR that would have invalidated any Ohio state law that came into conflict with the bill. Because the health of Lake Erie affects more of Ohio than the City of Toledo, the court reasoned that any municipal law enacted to protect the lake would typically be void if it conflicted with Ohio law».

⁴⁴ L'articolo in parola così recita: «Nature or any ecosystem does not have standing to participate in or bring an action in any court of common pleas. No person, on behalf of or representing nature or an ecosystem, shall bring an action in any court of common pleas» (in [https://ballotpedia.org/Toledo, Ohio, Question 2, %22Lake Erie Bill of Rights%22 Initiative \(February 2019\)](https://ballotpedia.org/Toledo,_Ohio,_Question_2,_%22Lake_Erie_Bill_of_Rights%22_Initiative_(February_2019))).

⁴⁵ Si v. L. PERRA, *op. cit.*, 55-56.

⁴⁶ Il testo della dichiarazione, secondo cui: «Te Awa Tupua is an indivisible and living whole, comprising the Whanganui River from the mountains to the sea, incorporating all its physical and metaphysical elements», è riportato da L. PERRA, *op. cit.*, 56.

Così, nella controversia insorta fra gli Stati Uniti d'America e la Cargo of the Brig Malek Adhel (del 1844), riguardante la rivendicazione della proprietà di un vascello sequestrato e successivamente venduto – in quanto utilizzato *prohibente domino* per la commissione di atti di pirateria –, la Corte Suprema degli Stati Uniti, nel rigettare la domanda, affermò che «non si trattava di un procedimento avviato nei confronti del proprietario, bensì nei confronti della nave per un delitto commesso dalla nave stessa». Aggiungendo che: «È pur vero che le cose inanimate non possono delinquere. Ma questo “soggetto” è animato e agisce per mezzo dell'equipaggio, che a sua volta è guidato dal comandante. Il vascello agisce e parla per mezzo del comandante»⁴⁷.

E più di recente, la decisione di una Corte d'Appello inglese nella controversia fra AIR Canada ed il Regno Unito (del 14 giugno 1990).

La fattispecie trae origine dalla scoperta, avvenuta durante un controllo aeroportuale effettuato dalle autorità doganali inglesi, di un ingente quantitativo di droga all'interno di un aeromobile di proprietà di *Air Canada*, che, in ossequio a quanto disposto dal *Customs and Excise Management Act* del 1979, veniva posto sotto sequestro per poi essere successivamente restituito alla compagnia aerea dietro pagamento di una ingente sanzione pecuniaria (di 50.000 sterline).

Alle rimostranze della compagnia aerea, dirette a sostenere la propria estraneità al trasporto degli stupefacenti, la Corte d'Appello – nel confermare la decisione di prime cure – ribadiva che «la controversia era risolta conformemente ai precedenti casi in cui era stato deciso che la sezione n. 141 [della legge in parola] prevede una azione *in rem* contro ogni veicolo utilizzato in vicende di contrabbando»⁴⁸. Si tratta, dunque, di verificare se questi ordinamenti utilizzino il medesimo il medesimo approccio anche nei confronti degli animali, al fine di garantire loro un livello anche minimo, ma comunque effettivo, di protezione.

In un giudizio celebrato dinanzi ad una Corte americana – vicenda che ha anche ispirato la finzione cinematografica⁴⁹ –, i detenuti in una prigione della Contea di Suffolk (nello Stato di New York) agivano in via risarcitoria nei confronti della struttura carceraria a seguito dell'uccisione, da parte di una guardia penitenziaria, di un topolino da loro catturato e addomesticato (cui avevano dato il nome di Morris). La Corte Suprema dello Stato di New York, nel respingere la richiesta, affermava che non meno colpevoli, nei confronti dell'animaletto, dovevano considerarsi i detenuti ricorrenti, per aver «imprigionato Morris senza una formale accusa, senza un giusto processo e senza una cauzione»⁵⁰.

Il riconoscimento del diritto ad una cauzione, e ad un giusto processo, sembrerebbe indice inequivoco della volontà di considerare il topolino in questione titolare dei medesimi diritti di cui godono, in tale ordinamento, gli esseri umani, avverso l'arbitrario esercizio della coercizione. Tuttavia, un rapido

⁴⁷ United States v. The Brig Malek Adhel, 43 U.S. 210 (1844), in <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/43/210/>. È significativo che, per indicare il vascello-persona, il giudice abbia utilizzato il termine “body”, con il quale si indica, sebbene in maniera generica, la persona giuridica.

⁴⁸ Air Canada vs. United Kingdom, appl. n. 18465/91, in <https://hudoc.echr.coe.int>.

⁴⁹ Si tratta del film “Il miglio verde” del 1999, scritto e diretto da F. DARABONT.

⁵⁰ Morabito v. Cyrta, 9 Crim. L. Rep. 2472 (N.Y. Sup. Ct. Suffolk Co. Aug. 26, 1971). Sul punto si v. anche M.J. SMITH (a cura di), *Thinking through the Environment*, Londra-New York, 1999, 221, ove si osserva che l'argomentazione del giudice è rafforzata dalla considerazione che «other mice at the prison were not treated more favorably».

esame della giurisprudenza più recente, in materia di *habeas corpus*⁵¹ e di riduzione in schiavitù⁵², rende quello appena descritto un precedente del tutto isolato.

Per il modo in cui affrontano il tema della soggettività animale, alcune recenti pronunce meritano di essere segnalate.

In forza di quanto disposto dal 13° emendamento della Costituzione americana – che vieta ogni forma di schiavitù (anche involontaria) –, un’associazione animalista (la *Next friend*) ricorreva al giudice al fine di ottenere la liberazione delle orche detenute, a fini di spettacolo, presso il *Sea World* di San Diego⁵³.

Secondo la ricorrente i cetacei ricorrenti sarebbero nati e vissuti liberi, nel loro ambiente naturale, sino al momento della cattura. Le condizioni di vita innaturali, connesse alla detenzione ed all’impiego negli spettacoli, avrebbero provocato loro un estremo stress fisiologico e mentale, laddove gli imputati, e i loro predecessori, avrebbero ricavato ingenti profitti dalla loro schiavitù e servitù involontaria⁵⁴.

La Corte adita rigetta la richiesta osservando che l’emendamento in parola, nell’escludere ogni forma di coercizione della libertà personale, prevede una espressa eccezione per l’ipotesi di detenzione «*as a punishment for crime*», da ciò ricavando che «*this grand yet simple declaration of personal freedom of all the human race*», in quanto solo gli esseri umani possono essere sottoposti a condanne per fattispecie delittuose. Il giudice, pertanto, sulla base della semplicità del testo, del suo contesto storico e delle interpretazioni fornite dalla giurisprudenza, conclude che il tredicesimo emendamento non possa offrire ai querelanti alcuna tutela in quanto non umani⁵⁵.

Altre pronunce, non meno significative, affrontano la questione della soggettività animale sotto il profilo del diritto di *habeas corpus*.

In una prima controversia, il ricorrente si rivolgeva al giudice di appello – avendo già ottenuto una pronuncia negativa in prime cure⁵⁶ – al fine di ottenere un «*writ of habeas corpus*» per conto di due

⁵¹ Come spiegato da Supreme Court, Appellate Division, First Department, New York, June 8, 2017 [152 A.D.3d 73, 54 N.Y.S.3d 392 (N.Y. App. Div. 2017)], Nonhuman Rights Project, Inc., on behalf of Tommy, Petitioner–Appellant, v. Patrick C. LAVERY, etc., et al., Respondents–Respondents. Laurence H. Tribe, Richard L. Cupp Jr. and Samuel R. Wiseman, Amici Curiae. In re the Nonhuman Rights Project, Inc., on behalf of Kiko, Petitioner–Appellant, v. Carmen Presti, etc., et al., Respondents. Justin Marceau, Samuel R. Wiseman and Laurence H. Tribe, Amici Curiae., in <https://law.justia.com/cases/new-york/appellate-division-first-department/2017/150149-16-162358-15.html>, «The common law writ of habeas corpus, as codified by CPLR article 70, provides a summary procedure by which a “person” who has been illegally imprisoned or otherwise restrained in his or her liberty can challenge the legality of the detention» (id. at 150, 998 N.Y.S.2d 248, quoting CPLR 7002[a]).

⁵² Il 13° emendamento della Costituzione americana prescrive che «Neither slavery nor involuntary servitude [...] shall exist within the United States or any place subject to their jurisdiction».

⁵³ United States District Court Southern District of California [8/2/2012 - CASE NO. 11cv2476 JM(WMC)], Tilikum et al v. Sea World Parks & Entertainment, Inc. et al., No. 3:2011cv02476 - Document 32 (S.D. Cal. 2012).

⁵⁴ Secondo le parole della parte ricorrente, i cetacei avrebbero riportato «extreme physiological and mental stress and suffering while, at the same time, Defendants and their predecessors have reaped millions of dollars in profits from their slavery and involuntary servitude».

⁵⁵ Tilikum et al v. Sea World Parks & Entertainment, Inc. et al., cit. Il Giudice stabilisce, infatti, che «based upon the plain language of the Thirteenth Amendment, its historical context, and judicial interpretations, that the Thirteenth Amendment does not afford Plaintiffs any relief as non-humans».

⁵⁶ Come riferito dal Giudice d’appello, «The Fulton County justice, after hearing petitioner’s arguments ex parte, declined to sign petitioner’s order to show cause and writ of habeas corpus on the ground that a chimpanzee is not a person for whom a writ of habeas corpus may be sought».

scimpanzé (Hercules e Leo) trattenuti presso la State University of New York, per lo svolgimento di test scientifici sulla locomozione dei primati⁵⁷.

Di particolare interesse sono le argomentazioni utilizzate per rigettare la domanda. Secondo la Corte, sebbene uno scimpanzé non possa considerarsi soggetto titolare dei diritti e delle protezioni alla base di un “*writ of habeas corpus*”, nondimeno le somiglianze tra scimpanzé e esseri umani sono tali da suscitare l’empatia normalmente mostrata nei confronti di un animale domestico. Gli sforzi per estendere loro diritti sono quindi comprensibili – prosegue la Corte –, tuttavia i tribunali sono lenti nel promuovere tali cambiamenti e con riluttanza si impegnano in interpretazioni più ampie ed inclusive delle leggi⁵⁸.

Del medesimo avviso è pure altro Giudice, che, in una identica controversia, così conclude: «The asserted cognitive and linguistic capabilities of chimpanzees do not translate to a chimpanzee’s capacity or ability, like humans, to bear legal duties, or to be held legally accountable for their actions. [...]»⁵⁹. Ed ancor più chiaramente, nella analoga fattispecie riguardante tre elefanti di proprietà del *Commerford Zoo* (nello Stato del Connecticut, presso la cittadina di Goshen), il Giudice adito osserva come la questione giuridica sottesa alla richiesta presentata «is whether the court should grant the petition for writ of habeas corpus because the elephants are “persons” entitled to liberty and equality for the purposes of habeas corpus». Giungendo poi al rigetto in base al rilievo, ritenuto assorbente, che una decisione a loro favore richiederebbe alla Corte di stabilire che gli interessi dedotti nell’istanza sono garantiti dalla legge, dalla costituzione o dal *common law*, vale a dire che un elefante è una persona ai fini della applicazione delle leggi che proteggono la libertà e gli interessi e l’uguaglianza delle persone⁶⁰. Una particolare attenzione merita, infine, una recente decisione della Corte d’Appello dello Stato di New York⁶¹, che, per le questioni affrontate, e soprattutto per le argomentazioni svolte, sarà oggetto

⁵⁷ Supreme Court, New York County, New York [Jul 29, 2015 - 49 Misc. 3d 746 (N.Y. Sup. Ct. 2015)], *The Nonhuman Rights Project, Inc. ex rel. Hercules & Leo v. Stanley* (Article 70 of the CPLR for A Writ of Habeas Corpus), in https://www.nycourts.gov/REPORTER/3dseries/2015/2015_25257.htm.

⁵⁸ *The Nonhuman Rights Project, Inc. ex rel. Hercules & Leo v. Stanley* cit. La Corte così si esprime: «The similarities between chimpanzees and humans inspire the empathy felt for a beloved pet. Efforts to extend legal rights to chimpanzees are thus understandable; some day they may even succeed. Courts, however, are slow to embrace change, and occasionally seem reluctant to engage in broader, more inclusive interpretations of the law, if only to the modest extent of affording them greater consideration».

⁵⁹ Si tratta di Supreme Court, Appellate Division, First Department, New York, June 8, 2017 [152 A.D.3d 73, 54 N.Y.S.3d 392 (N.Y. App. Div. 2017)], *Nonhuman Rights Project, Inc., on behalf of Tommy, Petitioner–Appellant, v. Patrick C. LAVERY, etc., et al., Respondents–Respondents*. Laurence H. Tribe, Richard L. Cupp Jr. and Samuel R. Wiseman, *Amici Curiae*, cit.

⁶⁰ Superior Court of Connecticut [LLICV175009822S (Conn. Super. Ct. Dec. 26, 2017)], *Nonhuman Rights Project, Inc. ex rel. Beulah v. R.W. Commerford & Sons, Inc.*, in <https://casetext.com/case/nonhuman-rights-project-inc-v-rw-commerford-sons-inc>, secondo cui «resolution in its favor would require this court to determine that the asserted liberty interests in its petition are assured by statute, constitution, or common law, i.e., that an elephant is a person for the purposes of this land’s laws that protect the liberty and equality interests of its persons». Il Giudice precisa, altresì, che «the court dismisses the petition for writ of habeas, and points the petitioner to this state’s laws prohibiting cruelty to animals; see § § 22-329a and 53-247; as a potential alternative method of ensuring the well-being of any animal».

⁶¹ State of New York, Court of Appeals, No. 52, *In the Matter of Nonhuman Rights Project, Inc., &c., v. James J. Breheny, &c., et al.*, June 14, 2022, in www.nycourts.gov.

di ulteriore riflessione nel prosieguo dell'indagine, allorquando si proverà a ragionare sul requisito della soggettività, quale criterio giustificativo dei diritti animali.

La vicenda riguarda, ancora una volta, la richiesta di emissione di "*writ of habeas corpus*" a favore di un elefante (di nome Happy) alloggiato, sin dalla nascita, presso lo zoo del Bronx. La società ricorrente domandava il trasferimento dell'animale in un santuario per elefanti, osservando come egli vivesse solo e separato da ogni altro esemplare della stessa specie, e dunque a rischio di sviluppare tutte le patologie connesse alla privazione di ogni contatto sociale.

Il giudice – dopo aver evidenziato che ogni domanda del medesimo tenore, proposta in passato dall'appellante (anche presso altre giurisdizioni) si era conclusa con altrettante pronunce di rigetto⁶² – rileva che i tribunali hanno in maniera costante stabilito che i diritti e le responsabilità associati alla personalità giuridica non possono essere conferiti agli animali non umani⁶³. E, non rinvenendo nelle argomentazioni dedotte alcuna ragione valida per capovolgere tale consolidato orientamento, conclude che «habeas corpus—which exists to protect liberty interests—is not the appropriate forum to resolve disputes concerning the confinement of nonhuman animals», in quanto la tutela in parola «is, and always has been, the bulwark of *human* liberty rights»⁶⁴.

Dunque, la medesima cultura giuridica che riconosce (o almeno si sforza di farlo) agli "oggetti naturali", in ragione del loro particolare "valore", la titolarità (di un catalogo più o meno ampio) di diritti, non riesce ad andare oltre la specifica tutela prevista da leggi apposite⁶⁵, laddove il vivente non umano reclama una considerazione giuridica di carattere individuale cessando di essere una mera componente ambientale⁶⁶.

⁶² Queste le pronunce richiamate dal Giudice: *Matter of Nonhuman Rights Project, Inc. v Lavery*, 152 AD3d 73, 77 [1st Dept 2017], *lv denied* 31 NY3d 1054 [2018]; *People ex rel. Nonhuman Rights Project, Inc. v Lavery*, 124 AD3d 148, 150 [3d Dept 2014], *lv denied* 26 NY3d 902 [2015]; *Rowley v City of New Bedford*, 99 Mass App Ct 1104, 159 NE3d 1085 [Mass App Ct 2020], *review denied* 486 Mass 1115, 165 NE3d 159 [2021]; *Nonhuman Rights Project, Inc. v R.W. Commerford and Sons, Inc.*, 192 Conn App 36, 47-48, 216 A3d 839, 845-846 [Conn App 2019], *cert denied* 330 Conn 920 [2019]; *see also Matter of Nonhuman Rights Project, Inc. v Presti*, 124 AD3d 1334, 1335 [4th Dept 2015], *lv denied* 26 NY3d 901 [2015]; *Matter of Nonhuman Rights Project Inc. v Stanley*, 2014 NY Slip Op 68434[U] [2d Dept 2014].

⁶³ Secondo il Giudice «Significantly, courts have consistently determined that rights and responsibilities associated with legal personhood cannot be bestowed on nonhuman animals». La pronuncia in esame richiama i seguenti precedent: «*Lavery*, 152 AD3d at 78; *Lavery*, 124 AD3d at 152; *Rowley*, 99 Mass App Ct 1104, *2; *R.W. Commerford and Sons, Inc.*, 192 Conn App at 45-46; *cf. Tilikum ex rel. People for the Ethical Treatment of Animals, Inc. v Sea World Parks & Entertainment, Inc.*, 842 F Supp 2d 1259, 1263 [SD Cal 2012]; *Lewis v Burger King*, 344 Fed Appx 470, 472 [10th Cir 2009]; *Cetacean Community v Bush*, 386 F3d 1169, 1177-1178 [9th Cir 2004]; *Citizens to End Animal Suffering and Exploitation, Inc. v. New England Aquarium*, 836 F Supp 45, 49 [D Mass 1993]; *Miles v City Council of Augusta, Ga.*, 710 F2d 1542, 1544 n 5 [11th Cir 1983]».

⁶⁴ Così Court of Appeals, No. 52, *In the Matter of Nonhuman Rights Project, Inc., &c., v. James J. Breheny, &c.*, *cit.* (il corsivo è nella sentenza).

⁶⁵ In *Tilikum et al v. Sea World Parks & Entertainment, Inc. et al. cit.*, il Giudice charisce che «Even though Plaintiffs lack standing to bring a Thirteenth Amendment claim, [...] there are many state and federal statutes affording redress to Plaintiffs, including, in some instances, criminal statutes that "punish those who violate statutory duties that protect animals"».

⁶⁶ Si v. sul punto L. PERRA, *op. cit.*, 53-54, il quale riporta le parole di Alberto Acosta Espinosa, presidente dell'Assemblea Costituente dell'Ecuador, secondo cui «i Diritti della Natura [...] sono considerati come diritti ecologici per differenziarli dai diritti ambientali, che derivano dai Diritti Umani. Questi diritti ecologici sono diritti orientati a proteggere i cicli vitali ed i diversi processi evolutivi, non solo le specie minacciate e le aree naturali».

4. Il criterio della “soggettività” come possibile fondamento per il riconoscimento di “diritti animali”

Il criterio della soggettività – come riferito in precedenza – fa leva, per giustificare la configurabilità di diritti animali, sulla capacità che essi hanno, in quanto esseri senzienti, di agire in maniera razionale al fine di evitare il disagio e raggiungere uno stato di benessere (non di rado anche collettivo)⁶⁷.

L'interrogativo che si pone è, quindi, quello di capire se una tale capacità, che di certo non è estranea all'uomo, sia di per sé sufficiente a configurare le specie animali (o quanto meno quelle maggiormente in grado di manifestarla) non più come oggetti ma come soggetti di diritto.

A questo riguardo particolarmente illuminanti sono le argomentazioni contenute nella decisione da ultimo esaminata.

Secondo la Corte d'Appello dello Stato di New York il grado di autonomia e di intelligenza, e la capacità di provare emozioni, espressa da una particolare specie animale non umana non sono fattori determinanti per individuare un soggetto di diritto, in quanto «*Nonhuman animals are not, and never have been, considered “persons” with a right to “liberty” under New York law*»⁶⁸.

Dunque, com'è agevole ricavare dalle parole del giudice, il riconoscimento di un diritto non dipende dalle “capacità” che una specie riesce ad esprimere, bensì – ed esclusivamente – da una specifica attribuzione da parte dell'ordinamento.

Inoltre, osserva ancora la Corte, una differente opinione, volta a riconoscere diritti a specie non umane in ragione delle loro capacità cognitive «*would have an enormous destabilizing impact on modern society*», mettendo in discussione «*the interactions of humans and animals in all facets of life, including risking the disruption of property rights, the agricultural industry (among others), and medical research efforts*»⁶⁹.

Di qui la conclusione che, sebbene l'oggetto della controversia coinvolga problematiche oggetto del dibattito etico, morale, religioso e filosofico, la questione legale è semplice: «*The use of habeas corpus as a vehicle to extend legal personhood beyond living humans is not a matter for the courts*». E quindi, nonostante il desiderio di impegnarsi in un dialogo continuo sulla protezione e il benessere degli animali non umani sia una caratteristica essenziale della specie umana, «*Such dialogue, however, should be directed to the legislature*»⁷⁰.

⁶⁷ Ci si riferisce a tutti quegli animali che vivono ed agiscono secondo “logiche di branco”.

⁶⁸ Nonhuman Rights Project, Inc., &c., v. James J. Breheny, &c., et al. cit. Secondo il Giudice «The selective capacity for autonomy, intelligence, and emotion of a particular nonhuman animal species is not a determinative factor». La sentenza richiama, inoltre, i seguenti precedenti: Preiser, 411 US at 485; Tweed, 60 NY at 569; Sisquoc Ranch Co. v Roth, 153 F2d 437, 440-441 [9th Cir 1946]; Mullaly v People, 86 NY 365, 366 - 368 [1881]; Pierson v Post, 3 Caines 175, 178-179 [1805].

⁶⁹ Nonhuman Rights Project, Inc., &c., v. James J. Breheny, &c., et al. cit. La Corte così prosegue: «With no clear standard for determining [...] who has standing to bring such claims on a nonhuman animal's behalf, what parameters to apply in determining whether a confinement is “unjust,” and whether “release” from a confinement otherwise authorized by law is feasible or warranted in any particular case, courts would face grave difficulty resolving the inevitable flood of petitions. Likewise, owners of numerous nonhuman animal species—farmers, pet owners, military and police forces, researchers, and zoos, to name just a few—would be forced to answer and defend those actions».

⁷⁰ Nonhuman Rights Project, Inc., &c., v. James J. Breheny, &c., et al., cit. (corsivi di chi scrive). Secondo il Giudice adito «while this litigation may invite consideration by others of questions that are the appropriate subject of

Non pare revocabile in dubbio, alla luce dell'indagine sin qui condotta, che il dibattito filosofico sulle capacità cognitive animali, pur avendo l'indubbio pregio di fornire (almeno in astratto) una giustificazione razionale al riconoscimento della soggettività animale, impatta con una realtà giuridica assolutamente non collimante, che – sia consentita la metafora – ancora fatica ad attribuire un differente *status* all'aratro e al bue che lo tira.

Proprio al fine di provare a delineare un differente statuto giuridico dell'aratro e del bue, occorre allora ripartire dalle domande poste all'inizio dell'indagine, provando cioè a verificare se l'ordinamento configuri, anche implicitamente, un qualche tipo di soggettività animale – pur se differenziata in ragione delle capacità cognitive espresse da ciascuna specie –, e se un tale approdo sia indispensabile per conseguire una tutela effettiva di interessi riconducibili direttamente all'animale.

5. La configurabilità della soggettività animale nell'ordinamento nazionale: delimitazione della questione

Le considerazioni svolte, circa il possibile fondamento metagiuridico dei diritti animali, consentono di individuare, a dir così, le “coordinate” da cui partire per ragionare sulla configurabilità, nell'ordinamento nazionale, della soggettività dei “viventi non umani”.

Una prima, ed ineludibile, coordinata discende dalla acquisita consapevolezza che la soggettività giuridica non è un dato naturale, frutto di un approccio giusnaturalistico volto ad indagare la capacità di azione razionale che un essere vivente è in grado di esprimere. Bensì, una creazione del diritto, e come tale riconducibile solo a chi, vivente o meno, sia destinatario della scelta legislativa.

Condivisibilmente, il giudice statunitense, nel rigettare le istanze formulate per conto di non umani (orche, elefanti, scimpanzè), precisa che: «*the according of any fundamental legal rights to animals, including entitlement to habeas relief, is an issue better suited to the legislative process*»⁷¹. In tal modo chiarendo, in ossequio ad un approccio positivista, che non sono le capacità cognitive a giustificare la titolarità di un diritto (e dunque la qualità di soggetto), ma unicamente l'attribuzione da parte dell'ordinamento. Non è casuale, infatti, nella giurisprudenza d'oltreoceano, il costante riferimento al fatto che non vi sia alcuna norma volta ad estendere il diritto di *habeas corpus* all'animale non umano (secondo la definizione aristotelica).

Un siffatto approccio consente di superare l'obiezione secondo cui anche l'incapace naturale, al pari di molte specie non umane, presenterebbe deficit cognitivi tali da richiedere il costante ausilio di un rappresentante (tutore o curatore), senza, tuttavia, che si dubiti della sua soggettività. A questa osservazione – utilizzata per trovare argomenti a sostegno della soggettività animale – può agevolmente ribattersi che se pure i neonati non possono comprendere di avere doveri o responsabilità, e le persone

ethical, moral, religious, and philosophical debate, the legal issue presented is straightforward», quantunque «the desire and ability of our community to engage in a continuing dialogue regarding the protection and welfare of nonhuman animals is an essential characteristic of our humanity».

⁷¹ Supreme Court, Appellate Division, First Department, New York, June 8, 2017, cit. Il Giudice rinvia ulteriormente a: Lewis v. Burger King, 344 Fed Appx 470, 472 [10th Cir2009], cert denied 558 U.S. 1125 [2010]).

in stato comatoso non sono senzienti, entrambi hanno diritti legali in quanto sono pur sempre esseri umani e membri della comunità umana cui il legislatore attribuisce la titolarità di rapporti giuridici⁷². La seconda coordinata si rinviene nella impossibilità, parimenti ineludibile, di configurare una nozione unitaria di soggettività giuridica.

Il giurista, infatti, non può fare a meno di osservare – come già messo in rilievo in precedenza⁷³ – che il diritto (qualunque sia l'ordinamento preso a riferimento) non conosce una nozione unica di soggettività giuridica ma varie forme di essa, e, come la storia ha dolorosamente dimostrato, ciò riguarda anche la definizione della soggettività umana.

Anche per l'uomo non è possibile delinearne la soggettività giuridica come complesso uniforme di diritti ed obblighi. Com'è agevole rilevare, il minore non può contrarre matrimonio, non ha l'elettorato attivo e passivo ed altrettante limitazioni potrebbero rinvenirsi anche con riguardo alla soggettività degli enti collettivi. Parimenti, ove si riconoscesse all'ambiente, al mare, o più in generale ai *natural objects*, la titolarità di diritti, questi non sarebbero gli stessi riconosciuti alle categorie di soggetti in precedenza indicate.

Ove si volga l'attenzione ai tempi più remoti, è facile ricordare la ridotta soggettività, su cui la dottrina (o più correttamente i "giurisperiti" secondo la terminologia dell'epoca) già rifletteva, riconosciuta agli schiavi nell'antica Atene e poi anche nell'antica Roma (si ragionava ad esempio sulla capacità dello schiavo di acquistare a sua volta schiavi che, comunque, si riteneva diventassero *ipso jure* schiavi dell'unico padrone)⁷⁴.

In tempi meno remoti, la condizione degli schiavi in America, dove intere popolazioni venivano "importate" dall'Africa vedendosi riconosciuta la titolarità di diritti ben minori di quelli che la dottrina romana classica riconosceva allo schiavo romano⁷⁵.

Fino ad arrivare ai tempi recenti, segnati dalle leggi razziali fasciste in Italia, dall'apartheid in sud Africa, e dalla consolidata presenza, in India e Pakistan, di una rigida organizzazione sociale fondata su un complesso sistema di caste che ben sembrano riproporre – sotto assai poco mentite spoglie – l'assetto delle originarie relazioni in cui si dipanava la dialettica fra patrizi e plebei.

Una traccia della differente soggettività umana si rinviene financo nella Carta delle Nazioni Unite, all'art. 73, ove si delinea l'ipotesi di «*territories whose peoples have not yet attained a full measure of self-government*»⁷⁶, e che quindi, in quanto incapaci di reggersi autonomamente, necessitano di una

⁷² Come affermato da Supreme Court, Appellate Division, First Department, New York, June 8, 2017, cit., «infants cannot comprehend that they owe duties or responsibilities and a comatose person lacks sentience, yet both have legal rights [but] these are still human beings, members of the human community».

⁷³ Si v. *retro*, testo e nota n. 42.

⁷⁴ Si v. sul punto H. ERMAN, *Servus vicarius. L'esclave de l'esclave romain*, Napoli, II ed., 1986.

⁷⁵ In Supreme Court, New York County, *The Nonhuman Rights Project, Inc. ex rel. Hercules & Leo v. Stanley*, cit., il Giudice osserva che «Tragically, until passage of the Thirteenth Amendment of the Constitution, African American slaves were bought, sold, and otherwise treated as property, with few, if any, rights. Married women were once considered the property of their husbands, and before marriage were often considered family property, denied the full array of rights accorded to their fathers, brothers, uncles, and male cousins».

⁷⁶ Il testo della Carta è consultabile all'indirizzo <https://www.un.org>.

guida esterna. Com'è stato osservato, si tratta di società «rappresentate come incapaci di autogovernarsi» e, pertanto, «bisognose di controllo, tutela, protezione»⁷⁷.

I Paesi chiamati ad amministrare territori non autonomi, secondo la lista redatta dall'ONU, sono oggi Francia, Nuova Zelanda, Regno Unito, Stati Uniti, Danimarca, Finlandia, Serbia e Marocco⁷⁸. Significativo è, a tal proposito, il caso di Gibilterra, il cui *status* di territorio non autonomo è stato rilevato anche dalla Corte di Giustizia UE⁷⁹.

Appare evidente come la sfera giuridica, e dunque la soggettività, dei soggetti che abitano tali territori (soggetti all'amministrazione di Stati terzi) si trovi ad essere conformata ad opera del diritto di una autorità straniera, rappresentativa di una comunità cui essi non appartengono.

Ed ancora, in tutti gli Stati che presentano una organizzazione ispirata al modello del pluralismo autonomistico – e lo sono oramai la maggior parte di quelli europei –, si discute sulla configurabilità di una “cittadinanza multilivello” (o di diritti di cittadinanza), che consiste nella titolarità di diritti e doveri che discendono dall'appartenenza di un soggetto ad una determinata comunità territoriale, e dunque, in ultima analisi, nella possibilità di configurare una “discontinuità” nella definizione della soggettività dei cittadini all'interno del medesimo ordinamento generale⁸⁰.

Restando ancorati all'esperienza nazionale – ma analoghe riflessioni si potrebbero condurre con riguardo, ad esempio, ai Lander tedeschi, ai Cantoni Svizzeri oppure alle Comunità autonome spagnole –, la previsione ad opera della Carta costituzionale di un'ampia capacità normativa e finanziaria in capo agli territoriali rende evidente come il catalogo dei diritti (come pure quello dei doveri) di cui ciascun cittadino viene ad essere titolare, finisce con il discendere sempre più da scelte assunte da comunità infra-nazionali, sì da apparire non uniforme sull'intero territorio nazionale.

Alla medesima logica non sfuggono gli esseri viventi non umani. L'art. 13 del Trattato di Lisbona, pur sancendo il dovere degli Stati membri di tenere «pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti», per un verso, limita la portata di tale dovere ai soli «settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio» e, per altro verso, ne subordina l'applicazione alle «disposizioni legislative o amministrative e [al]le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale»⁸¹. In tal modo non solo, come sembrerebbe inevitabile, rimettendo alla legislazione dei singoli Stati la definizione di eventuali diritti animali, ma aprendo anche

⁷⁷ Così L. NUZZO, *Autonomia e diritto internazionale. Una lettura storico-giuridica*, in *Autonomia, unità e pluralità nel sapere giuridico fra Otto e Novecento, Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, Milano, 2014, 43, II, 651 ss., 655.

⁷⁸ Si v. in <https://unipd-centrodirittiumani.it>.

⁷⁹ Si v. Corte di Giust. EU, ord. 12/10/2017 (C-192/16), in www.curia.europa.eu.

⁸⁰ È agevole rilevare che se si volge l'attenzione dall'attitudine astratta ad essere titolare di rapporti giuridici alla concreta titolarità di questi, si può osservare come la sfera giuridica di un individuo sia “conformata” dalle regole dettate dal soggetto di governo nel cui ambito (territoriale) d'azione conduce la propria esistenza. Ciò afferma in maniera inequivoca G. CLEMENTE DI SAN LUCA, *Lezioni di diritto amministrativo*, Napoli, 2012, 42, il quale osserva che «L'espressione “gerarchia attenuata”, insomma, pare rappresentare efficacemente la situazione in cui si trova Geronimo, cittadino di Roccacannuccia: gran parte delle regole che disciplinano la sua vita è stabilita dal Comune, il quale, sulle relative materie, sembra poter legittimamente rivendicare sul piano costituzionale una riserva di regolamento».

⁸¹ Il testo del Trattato è consultabile all'indirizzo <https://eur-lex.europa.eu>.

le porte alla possibile previsione di statuti differenziati in funzione del “valore” che ciascun ordinamento intenda riconoscere ad ogni specie animale⁸².

Dunque, giova ribadirlo ancora una volta, per il giurista il problema della (attribuzione della) soggettività non dipende dalla capacità espressa da un soggetto (umano o animale), ma da una scelta, di carattere valoriale, compiuta da un dato ordinamento giuridico. Non è una questione di diritto di natura⁸³, bensì di diritto positivo, in quanto frutto di una scelta legislativa, un diritto che «privilegia – privilegio “in pena e odio” – la distanza, di forma e di sostanza»⁸⁴.

D'altronde, pur essendo una creazione umana, avente per oggetto l'uomo e l'azione umana, «se il diritto si rivolge in modo sgraziato e insidioso già agli uomini, non può essere mite nei confronti delle creature non umane»⁸⁵.

Ed allora, per ragionare sulla sussistenza di una capacità animale giuridicamente rilevante, l'operazione da compiere sembra essere di natura ricostruttivo-dogmatica. Attesa la perdurante assenza di un formale riconoscimento della soggettività animale ad opera di una fonte (sovraordinata od anche sott'ordinata) del diritto, appare quantomai utile, e funzionale allo scopo, muovere dall'esame del diritto vivente – quale emerge dalla applicazione giurisprudenziale del diritto oggettivo⁸⁶ –, provando a verificare se, nella considerazione del giudice, il vivente non umano possa considerarsi come titolare di diritti e non soltanto come destinatario di doveri gravanti sul vivente umano⁸⁷.

Una siffatta indagine, riprendendo la precedente riflessione sul tema, ben potrebbe verificare sino a che punto un mutamento della coscienza collettiva sul tema del benessere animale possa aver influito sulla individuazione, da parte del giudice, di diritti imputabili direttamente agli animali⁸⁸. Non pare, infatti, potersi dubitare che «non basta che i magistrati conoscano a perfezione le leggi come sono

⁸² Si v.v.: M. LOTTINI, *Benessere degli animali e diritto dell'Unione Europea*, in *Cultura e diritti*, 2018, 11 ss.; M. LOTTINI, G. GALLO, *Le iniziative a garanzia del benessere degli animali tra ordinamento interno ed ordinamento europeo: la EU Platform on animal welfare e il Garante degli animali*, in *Cultura e diritti*, 1-2, 2018, 103 ss.

⁸³ Come osservato da P.L. PORTALURI, *op. cit.*, 660-661, «l'espressione “diritto naturale” non identifica sempre il corpus dei diritti che l'uomo si degna di attribuire alla natura, ma l'insieme dei diritti che l'uomo ha deciso gli derivino dalla natura».

⁸⁴ Così P.L. PORTALURI, *op. cit.*, 660.

⁸⁵ Così ancora P.L. PORTALURI, *op. cit.*, 660.

⁸⁶ Si v. sul punto A. DE SIANO, *Il prospective overruling tra giusto processo e sentenza giusta*, in *Diritto e processo amministrativo*, 4, 2019, 1134 ss., 1140, il quale osserva che «è ben noto che ogni norma possa assumere una molteplicità di contenuti in relazione ed entro il limite del significante testuale; ecco perché essa “esige la mediazione accertativa della giurisprudenza”, che deve sì svelarne il significato, “ma non per questo lo crea; nel senso, dunque, che il “diritto vivente” esiste al momento – ma non (solo) per effetto – della interpretazione dei giudici».

⁸⁷ La scelta di partire da un'indagine del diritto vivente si giustifica anche in considerazione del fatto che, come osservato ancora una volta da P.L. PORTALURI, *op. cit.*, 664, «Condizione di effettività di un diritto, invero, è che esso possa essere fatto valere in giudizio nei confronti di coloro che non intendono rispettarlo: che sia cioè – la parola non è certo tra le più eleganti – giustiziabile».

⁸⁸ Come osservato da C. FOSSA, *op. cit.*, 538, ciò ben potrebbe ricollegarsi all'«ampio ed elastico ombrello dell'art. 2 Cost., il quale, tutelando il valore della persona nelle sue svariate sfaccettature, rappresenta una clausola aperta idonea a consentire l'ingresso e ad estendere la tutela a situazioni atipiche insorte in virtù dell'evoluzione della realtà sociale, che comunque possono includere la relazione benefica di ogni essere umano con il proprio animale». Sul punto si v.v.: M. PITTALIS, *Separazione personale dei coniugi e “affido” dell'animale d'affezione*, in *Famiglia e diritto*, 12, 2016, 1163 ss.; ID., *Cessazione della convivenza more uxorio e affidamento condiviso dell'animale “familiare”*, in *Famiglia e diritto*, 2017, 468 ss.

scritte; sarebbe necessario che altrettanto conoscessero la società in cui queste leggi devono vivere. Il tradizionale aforisma *iura novit curia* non ha alcun valore pratico se non si accompagna a quest'altro: *mores novit curia*»⁸⁹.

6. segue: la soggettività animale al vaglio del diritto vivente

Sia pur con un minimo di inevitabile approssimazione, sono tre le tipologie di controversie che hanno maggiormente impegnato il giudice, in modo particolare quello ordinario (civile ma anche penale), sul tema della soggettività animale.

Un primo filone ricomprende le liti che possono sorgere relativamente all'affidamento dell'animale domestico (o di affezione⁹⁰) nell'ipotesi di dissoluzione del rapporto coniugale, od anche di quello instaurato *more uxorio*. Un secondo gruppo riguarda, invece, l'applicazione della disciplina penale in materia di «delitti contro il sentimento per gli animali»⁹¹, ed infine, nell'ultimo filone rientrano i giudizi risarcitori originati dalle lesioni inferte all'animale, essendo solo marginalmente rilevante il fatto che alle lesioni sia (o meno) seguita la sua morte.

Ciascuna di tali tipologie di controversie, per le questioni giuridiche che involve, necessita di un veloce, seppur separato, approfondimento.

6.1 L'affidamento dell'animale domestico in ipotesi di cessazione della convivenza

Non è infrequente che in seguito allo scioglimento del matrimonio, od anche del solo rapporto di convivenza, si instauri un conflitto fra le parti circa l'individuazione del soggetto cui affidare l'animale domestico.

Ove ciò accada, il nodo da sciogliere riguarda la possibilità, per il giudice, di assumere una decisione nel miglior interesse (non dei separandi ma) dell'animale, sulla falsariga di quanto accade laddove il giudizio abbia ad oggetto l'affidamento di minori.

La sussistenza di un siffatto potere, che sembrerebbe scontata ove a contare fosse unicamente il mutato sentimento collettivo nei confronti del benessere animale, deve, tuttavia, fare i conti con la rigidità del diritto, in quanto «Nel nostro ordinamento manca una norma di riferimento che disciplini l'affidamento di un animale domestico, in caso di separazione dei coniugi o dei conviventi»⁹².

L'assenza di una specifica disciplina si traduce anche nella incertezza circa il tipo di azione da intraprendere per ottenere (da parte del coniuge o del convivente) l'affidamento dell'animale. Se nel caso, più lineare, di scioglimento del matrimonio, il giudice della separazione ben potrà statuire anche sulla sorte dell'animale unitamente a quella di eventuali minori – facendo applicazione di un medesimo criterio –, è ben più difficile pervenire al medesimo risultato nell'ipotesi di scioglimento della semplice convivenza, in particolare nell'ipotesi di assenza di figli, oppure quando la domanda proposta (da parte del coniuge o del convivente) è volta unicamente a rivendicare la proprietà o il possesso dell'animale.

⁸⁹ P. CALAMANDREI, *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, Milano, rist. 2016, 177.

⁹⁰ I due termini vengono utilizzati come sinonimi sia pur con le precisazioni fatte *retro* alla nota 4.

⁹¹ È questa la rubrica del codice penale introdotta dalla L. n. 189/2004

⁹² Trib. Roma, Sez. V, 15/3/2016, n. 5322, in *Foro italiano*, 12, I, 2016, 3961.

Ed infatti, secondo un primo orientamento, in assenza del rapporto matrimoniale la domanda diretta ad ottenere l'affidamento dell'animale domestico, sarebbe da ritenere inammissibile. Secondo il giudice, la natura senziente riconosciuta «all'animale di compagnia [...] non giustifica, fuori da una cornice disegnata dal Legislatore, l'istituzione di "diritti d'azione" inediti, non sorretti da una specifica previsione normativa». Nè potrebbe ritenersi «ammissibile una domanda ex artt. 316 comma IV, 337-bis c.c. in assenza di figli», in quanto anche il riconoscimento del diritto all'animale da compagnia «non rende per ciò solo possibile giungere, in diritto, ad equiparare i figli minori agli animali da compagnia posto che solo i primi (e non i secondi) sono persone fisiche sia nella trama codicistica di diritto interno che nella legislazione sovranazionale»⁹³.

Questo orientamento, tuttavia, sembrerebbe non aver trovato largo seguito nella giurisprudenza successiva. Così, in una fattispecie originata dalla sottrazione dell'animale domestico da parte di uno dei conviventi, a seguito dell'interruzione del rapporto affettivo, il giudice ha ritenuto di decidere nel miglior interesse dell'animale, ignorando le rivendicazioni proprietarie avanzate dal ricorrente. Secondo il Tribunale, l'interesse da privilegiare è «esclusivamente quello materiale-spirituale-affettivo dell'animale», ciò consentendo di superare anche i dubbi relativi alla competenza «a decidere dell'affido dell'animale anche alla cessazione della convivenza *more uxorio*», in quanto «ciò che più rileva, è che, dal punto di vista del cane, che è l'unico che conta ai fini della tutela del suo interesse, non ha assolutamente alcuna importanza che le parti siano state sposate o meno»⁹⁴.

Nello stesso senso è anche la giurisprudenza più recente, secondo cui «nel vuoto normativo, alla luce per un verso dell'importanza del legame affettivo fra persone ed animali dall'altro del rispetto dovuto a questi ultimi, quali esseri senzienti, non c'è infatti dubbio che la normativa più vicina alla fattispecie sia quella relativa all'affidamento dei figli»⁹⁵.

Del tutto differente è, invece, l'esito del giudizio quando l'azione proposta non è diretta ad ottenere l'affidamento dell'animale bensì, ed esclusivamente, a rivendicarne la proprietà.

A fronte di una tale richiesta il giudice adito, disattendendo le richieste della parte attrice, volte a mantenere il possesso dell'animale in ragione del particolare legame affettivo instaurato con questo, conclude che: «l'oggetto di questo giudizio è esclusivamente l'accertamento della proprietà dei cani A. e L. In ordine a questa circostanza peraltro, a ben vedere, non vi è – come ben osservato dall'appellato – alcuna seria contestazione», pertanto – prosegue il Collegio –, «Tutte le argomentazioni in ordine alla natura senziente del cane, per essere tutte prodromiche ad una pronuncia che ne determini l'affidamento in concreto [...] esulano da questo giudizio di accertamento della proprietà e condanna alla restituzione»⁹⁶.

⁹³ Trib. Milano, Sez. IX, decr., 24/2/2015, in *Foro italiano*, 7-8, I, 2016, 2616. Lo stesso Giudice osserva anche «che il titolare del diritto soggettivo non resta sornito di protezione giuridica potendo attingere al bacino delle azioni previste a tutela della proprietà e alle altre misure rimediale previste dalla Legge per l'esercizio dei diritti su bene altrui o in comproprietà».

⁹⁴ Trib. Roma, n. 5322/2016 cit. Sul punto si v. anche Trib. Sciacca, 19/2/2019, in www.lfamiliarista.it, 2019, decisione commentata da G. PALMIERI, *Animali da compagnia e separazione dei coniugi*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 4, 2019, 780 ss.

⁹⁵ Trib. Lucca, 24/1/2020, in www.lfamiliarista.it, 2020. Per una riflessione sul tema si v. D. FAVRE, *Next Step for Animal Rights*, in *Derecho Animal Forum of Animal Law Studies*, 10, 1, 2019, 21 ss.

⁹⁶ App. L'Aquila, 24/6/2017, n. 1156, in www.dejure.it.

Alla luce di quest'ultimo orientamento sembra davvero arduo configurare l'esistenza di un diritto soggettivo al proprio benessere riconducibile direttamente in capo all'animale, foss'anche solo a quello appartenente a specie considerate domestiche. Né tantomeno appare giuridicamente coerente ritenere che la sussistenza (o meno) di un tale diritto possa, in ultima analisi, dipendere dal tipo di azione impiegata per ottenere una decisione avente ad oggetto il destino dell'animale.

Ad una differente conclusione si poteva, forse, pervenire laddove la Corte avesse deciso la controversia valutando, in primo luogo, il benessere dell'animale conteso, al pari di quanto fatto da una Corte americana che, nel decidere «*in property dispute over cat between roommates*», si è espressa in questo modo: «*Cognizant of the cherished status accorded to pets in our society, [...] we think it best for all concerned that, given his limited life expectancy, Lovey, who is now almost ten years old, remain where he has lived, prospered, loved and been loved for the past four years*»⁹⁷.

6.2 La commissione di delitti in danno di animali

Sebbene il legislatore sia in più di una occasione intervenuto ad inasprire il trattamento sanzionatorio penalistico nei confronti di condotte lesive di interessi animali⁹⁸, e nonostante i pregevoli tentativi della dottrina volti a dimostrare che il bene giuridico protetto dalle norme incriminatrici sia proprio il benessere animale⁹⁹, l'esame della giurisprudenza rivela come l'approccio antropocentrico, sostenuto anche dal riferimento codicistico al «sentimento per gli animali»¹⁰⁰, non possa certo ritenersi superato.

L'atteggiamento assunto dal giudice, nell'applicazione delle fattispecie delittuose, pur apparendo diretto a rendere più stringenti i doveri umani nei confronti degli animali, non si mostra orientato verso la configurabilità di diritti animali, dando comunque la precedenza, in ipotesi di conflitti, agli interessi umani (anche di natura proprietaria) rispetto al benessere animale.

Particolarmente significativa, nel chiarire l'impostazione assunta dalla giurisprudenza, è una recente pronuncia della Corte di Cassazione che, nel rigettare la richiesta di affido definitivo degli animali maltrattati già oggetto di sequestro, ha osservato che

«prima che l'accertamento della responsabilità degli imputati (nel caso di specie, a quanto risulta, sono ancora indagati) non diventi irrevocabile, disporre definitivamente della loro proprietà, in assenza di una eventuale statuizione di confisca, non può considerarsi operazione legittima [...]. Dunque, l'esigenza di assicurare agli animali sequestrati un'adeguata protezione mediante l'affidamento temporaneo a soggetti privati pronti a prestare loro accoglienza, non può essere estesa fino al punto di sacrificare il principio per

⁹⁷ Supreme Court, Appellate Division, First Department, New York (Susan Raymond v. Suzanne Lachmann), 19/8/1999, 695 N.Y.S.2d 308 (N.Y. App. Div. 1999), in <https://www.animallaw.info>.

⁹⁸ Per una ricognizione della normazione, succedutasi nel tempo, a tutela degli animali, si rinvia a G. MARTINI, *La configurabilità della soggettività animale* cit., 109 ss.

⁹⁹ Si vv. sul punto C. RUGA RIVA, *Il "sentimento per gli animali": critica di un bene giuridico (troppo) umano e (comunque) inutile*, in *Legislazione penale*, 2, 2021, 575 ss.; F. FASANI, *La selezione e la graduazione dell'ingiusto nella tutela penale degli animali. Tecniche normative e bilanciamento degli interessi politico-criminali*, in *Jus-online*, 5, 2020, 89 ss.; ID., *L'animale come bene giuridico*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2, 2017, 710 ss.

¹⁰⁰ Così al Libro II, Titolo IX-bis, del Codice penale, che disciplina i «Delitti contro il sentimento per gli animali». Si v. sul punto C. MAZZUCATO, *Bene giuridico e "questione sentimento" nella tutela penale della relazione uomo-animale. Ridisegnare i confini, ripensare le sanzioni*, in S. CASTIGLIONE, L. LOMBARDI VALLAURI, *La questione animale*, cit., 687 ss.

cui, fino all'accertamento irrevocabile della responsabilità penale dell'imputato, non può procedersi all'ablazione definitiva di quanto nella sua disponibilità»¹⁰¹.

Da questa decisione ben sembra potersi inferire la volontà del giudice di non configurare alcun diritto animale in grado di contrapporsi, limitandone l'ampiezza, alle ragioni (proprietarie) dell'imputato. Allo stesso modo, allorché a rilevare siano condotte delittuose in danno di animali, dalle decisioni esaminate traspare l'idea che ad essere penalmente sanzionata non sia la violazione di un diritto dell'animale, bensì la volontà (umana) di disattendere ad un dovere di cura il cui ambito di operatività il giudice prova, nei limiti del possibile, ad ampliare. Ciò si ricava agevolmente dall'esame della giurisprudenza in materia di abbandono e di maltrattamenti in danno di animali.

In una recente pronuncia la Cassazione ha stabilito che «in mancanza di accordi di separazione aventi ad oggetto l'animale domestico, entrambi i coniugi separati possono rispondere del reato di abbandono ex art. 727 c.p.»¹⁰².

Con riguardo a condotte di maltrattamenti, sempre la Suprema Corte osserva che «la detenzione di animali in condizioni produttive di gravi sofferenze consiste non solo in quella che può determinare un vero e proprio processo patologico nell'animale, ma anche quella che produce meri patimenti, come tenere un portamento innaturale, tale da impedire o rendere difficoltosa la deambulazione o il mantenimento di una posizione eretta e stabile»¹⁰³.

Ed ancora, la nozione di maltrattamento viene ampliata sino a ricomprendere «anche l'omessa cura di una malattia che determini il protrarsi e il significativo aggravamento della patologia quale fonte di sofferenze e di un'apprezzabile compromissione della integrità fisica»¹⁰⁴.

Nonostante sia evidente l'intenzione del giudice di ampliare al massimo la portata delle norme incriminatrici, anche dall'esame della giurisprudenza penale non si traggono validi indizi a sostegno della soggettività animale.

6.3 Il danno da lesione (o morte) dell'animale

L'ultimo filone giurisprudenziale, da cui poter ricavare indizi relativamente alla sussistenza di una qualche forma di soggettività animale, riguarda la (possibile) configurabilità del danno conseguente alla lesione (o morte) dell'animale. Va da sé che ad una siffatta conclusione si potrà giungere soltanto ove il danno da risarcire sia quello ricollegabile al patimento sopportato dall'animale stesso, in caso contrario occorrendo prendere atto del fatto che l'ordinamento non gli riconosce la titolarità di una sfera giuridica da proteggere.

¹⁰¹ Cass. pen., Sez. III, 14/11/2019, n. 16480, in *Rivista penale*, 2021, 451.

¹⁰² Cass. pen., Sez. III, 20/11/2020, n. 6609, in *Famiglia e diritto*, 2020, 697.

¹⁰³ Cass. pen., Sez. III, 8/2/2019, n. 14734, in *Ced Cassazione penale*, rv. 275391. Sempre in tema di maltrattamenti si v. anche: Trib. pen. Milano, 5/4/2019, in *Merito*, 10, 2019, 32 ss.; Trib. pen. Milano, 28/3/2019, in *Giustizia penale*, II, 2020, 363; Cass. pen., 12/2/2019, n. 6728, in www.dejure.it; Cass. pen., 31/1/2019, n. 4876, in www.dejure.it; Cass. pen., 9/8/2018, n. 38409, in www.dejure.it; Cass. pen., 5/4/2018, n. 15076, in www.dejure.it; Cass. pen., 28/3/2018, n. 14360, in www.dejure.it; Cass. pen., 6/3/2018, n. 10164, in www.lexambiente.com; Cass. pen., 15/1/2018, n. 1489, in www.dejure.it; Cass. pen., 2/1/2019, n. 4, in www.ambientediritto.it; Cass. pen., 23/11/2018, n. 52837, in www.ambientediritto.it.

¹⁰⁴ Cass. pen., Sez. III, 15/1/2019, n. 22579, in *Ced Cassazione penale*, rv. 275992. Si v. anche Cass. pen., Sez. III, 14/12/2018, n. 17691, in *Ced Cassazione penale*, rv. 275865.

Anche l'esame di tali decisioni, invero, rivela un approccio marcatamente antropocentrico, volto ad individuare come unico bene oggetto di tutela giuridica la relazione affettiva che l'uomo instaura con l'animale (oltre al valore venale dell'animale ove apprezzabile). Ed anzi, anche la sussistenza di questo bene è negata da una parte non marginale della giurisprudenza.

Secondo un primo orientamento, infatti, in ossequio a quanto stabilito nelle ben note decisioni della Corte di Cassazione cc.dd. di San Martino¹⁰⁵ – in cui il Supremo Giudice ha definito “bagattellare”, e dunque non risarcibile, il danno da morte o lesione dell'animale d'affezione –, ogni evento dannoso nei confronti «di un animale di affezione secondo la giurisprudenza prevalente [...] determina un danno morale risarcibile soltanto qualora il fatto che ha determinato il decesso dell'animale costituisca almeno astrattamente una fattispecie di reato»¹⁰⁶.

Ancor più chiaramente, altra pronuncia, avendo escluso, nel caso di specie, la sussistenza di ogni rapporto fra la condotta illecita e la morte dell'animale, ha ritenuto insussistente il danno non patrimoniale «in quanto la morte di un animale non costituisce alcun valore della persona costituzionalmente protetto. Non è infatti riconducibile ad alcuna categoria di danno non patrimoniale risarcibile la perdita, a seguito di un fatto illecito, di un animale di affezione, in quanto essa non è qualificabile come danno esistenziale consequenziale alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente tutelata»¹⁰⁷.

A questo orientamento – che, differentemente da quanto sostenuto nella prima delle decisioni richiamate, non sembra affatto prevalente – se ne contrappone un altro secondo il quale «non sembra dubitabile che la perdita di un animale d'affezione, specie nel caso in cui il rapporto sia radicato da tempo, comporti un pregiudizio non soltanto alla sfera emotivo-interiore, ma sia suscettibile di modificare e alterare le abitudini di vita e gli assetti relazionali del danneggiato»¹⁰⁸.

¹⁰⁵ Si tratta di Cass. civ., SS.UU., 11/11/2008, nn. 26972, 26793, 26794 e 26795, in *Giustizia civile*, 4-5, I, 2009, 913 ss. Secondo le Sezioni unite, «Al danno esistenziale era dato ampio spazio dai giudici di pace, in relazione alle più fantasiose, ed a volte risibili, prospettazioni di pregiudizi suscettivi di alterare il modo di esistere delle persone [...] la morte dell'animale di affezione, il maltrattamento di animali, il mancato godimento della partita di calcio per televisione determinato da un black-out elettrico» (corsivo di chi scrive). In dottrina si v., D. MELANO BOSCO, *Danno non patrimoniale – Sul danno non patrimoniale da perdita dell'animale di affezione (nota a Trib. Pavia, Sez. III, 16 settembre 2016)*, in *Giurisprudenza italiana*, 2017, 1075 ss.; M. BONA, *Argo, gli Aristogatti e la tutela risarcitoria: dalla perdita/menomazione dell'animale d'affezione alla questione dei pregiudizi c.d. Bagatellari (crepe nelle sentenze delle SS.UU. di San Martino)*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2009, 1016 ss.

¹⁰⁶ Trib. Parma, Sez. I, 2/5/2018, n. 605, in www.dejure.it. Il giudice osserva, altresì, che «Così è stato ritenuto risarcibile il danno causato da un soggetto che abbia causato la morte di un animale tramite la somministrazione di una polpetta avvelenata o tramite l'esplosione di molteplici colpi con una pistola ad aria compressa, mentre è stato negato l'indennizzo in svariate ipotesi in cui il decesso è stato determinato da un investimento involontario». Sul punto di si v. anche: Trib. Milano, 30/6/2014 e 3/4/2012 (entrambe richiamate dal giudicante).

¹⁰⁷ Trib. Rieti, Sez. civ., 4/5/2019, n. 347, in *Danno e resp.*, 5, 2020, 664 ss. Nello stesso senso si v. anche: Cass. civ., Sez. VI, 23/10/2018, n. 26770, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2, 2019, 488 ss.; Trib. Bari, 22/11/2011, in www.giurisprudenzabarese.it, 2011; Trib. Milano, Sez. X, 1/7/2014, n. 8698, in www.ridare.it, 6/3/2015; Cass. civ., Sez. III, 27/6/2007, n. 14846, in *Responsabilità civile e previdenza*, 11, 2007, 2270 ss. In dottrina si v. M. BONA, C. CERLON, *Gli animali da compagnia contribuiscono alla “qualità della vita” tranne che per taluna Cassazione (nota a Cass. civ., 23 ottobre 2018, n. 26770)*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2, 2019, 489 ss.

¹⁰⁸ App. Roma, 27/3/2015, inedita. In senso conforme è anche Trib. Vicenza, 3/1/2017, n. 24, in *Quotidiano giuridico*, 2017, in cui si afferma che «La perdita dell'animale d'affezione, anche al di fuori dei casi di danno conseguente a reato, legittima la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale atteso, peraltro, che nel

Ed ancora, in una pronuncia più recente, il giudice chiarisce ancor meglio le ragioni poste a fondamento di questo differente approccio, osservando che «La recente introduzione, all'interno del codice penale, di norme espressamente volte a sanzionare i c.d. delitti contro il sentimento per gli animali appare già, di per sé, un chiaro indice della consapevolezza del legislatore di non poter equiparare, ai fini anche risarcitori, gli animali, ed in particolare, gli animali c.d. di affezione, agli altri beni della vita quotidiana». Ragion per cui «Il rapporto tra padrone ed animale d'affezione oggi può essere considerato espressione di una relazione che costituisce occasione di completamento e sviluppo della personalità individuale e quindi come vero e proprio bene della persona, tutelata dall'art. 2 della Costituzione. [...] Si ritiene quindi che in una visione costituzionalmente orientata non possa negarsi la risarcibilità del danno da perdita dell'animale di affezione, in quanto espressione delle attività realizzatrici della persona e facente parte del suo bagaglio di ricerca di piena esplicazione della propria personalità»¹⁰⁹. Secondo questa ricostruzione, non è dato comunque rinvenire alcun diritto animale in grado di essere ristorato in caso di lesione. Soltanto la relazione affettiva instaurata con l'uomo, nei limiti in cui questo rapporto possa configurarsi come un elemento connotativo della personalità umana, può essere suscettibile di ricevere ristoro in caso di sua interruzione ad opera del fatto illecito del terzo¹¹⁰. Da ciò una duplice conclusione. In primo luogo non pare revocabile in dubbio che ad essere risarcito è, in via esclusiva, il sentimento umano maturato nei confronti dell'animale. Ed in secondo luogo, un tale rapporto affettivo potrà configurarsi unicamente rispetto a quegli animali definiti di affezione¹¹¹, i cui interessi finiscono, in tal modo, col beneficiare di una forma indiretta di tutela¹¹².

7. Soggettività giuridica e tutela animale

Anche l'esame del diritto vivente ha confermato la sussistenza di una solida realtà giuridica marcata-mente antropocentrica che impedisce di estendere le categorie tradizionali del diritto, pensate e sviluppate intorno alla figura umana, ad esseri viventi non umani.

rapporto d'affetto tra uomo e animale s'inserisce una di quelle attività realizzatrici della persona che la Carta costituzionale tutela all'art. 2». Sul punto si v. anche Trib. Pavia, Sez. III, 16/9/2016, n. 1266, inedita.

¹⁰⁹ Trib. Arezzo, Sez. civ., 8/8/2017, n. 940, in www.cassazione.net. Nello stesso senso si v.: Trib. Torino, Sez. III, 29/10/2012, inedita; Trib. Reggio Calabria, 6/6/2013, in www.dejure.it. Nonché, più di recente, Trib. pen. Ferrara, 17/3/2022, n. 1561, in www.dejure.it, che, senza alcuna particolare motivazione, si limita ad affermare che «Può comunque essere concessa provvisoria entro il limite del danno già provato, sotto il profilo del danno non patrimoniale per la sofferenza connessa alla perdita dell'animale d'affezione». Nonché Trib. Novara, 24/3/2020, in *Foro italiano*, 3, I, 2021, 1105.

¹¹⁰ Si v. Trib. La Spezia, 31/12/2020, n. 660, in www.dejure.it, secondo cui il rapporto con l'animale di affezione «è espressione di una relazione che costituisce occasione di completamento e sviluppo della personalità individuale e, quindi, come vero e proprio bene della persona, tutelato dall'art. 2 Cost.». Sul punto, in dottrina, si v. E. SERANI, *Il risarcimento del danno da perdita dell'animale d'affezione a 10 anni dalle SS.UU. 2008: il lungo cammino di un danno controverso*, in *Danno e responsabilità*, 2019, 208 ss.

¹¹¹ Riguardo alla identificazione degli animali di affezione si v. Tar Lombardia, Sez. I, 18/5/2020, n. 845, in www.giustamm.it, 5., ove si afferma che «L'art. 2 l. 281/1991 si applica espressamente ed esclusivamente ai cani e gatti, e non ai piccioni, ricompresi nella fauna selvatica; la disciplina contenuta nella l. 281/1991 è volta, infatti, a regolare la normale convivenza tra uomo ed animali (cani e gatti, e in generale animali da affezione)».

¹¹² Si v. G.A. PARINI, *La tutela degli animali e della relazione interspecifica uomo-animale*, in *Rassegna di diritto civile*, 2021, 998 ss., nonché ID., *La tutela degli animali di affezione all'interno del nostro ordinamento: "le metamorfosi"*, in *Rassegna di diritto civile*, 2017, 1548 ss.

In nessun caso i giudici hanno ritenuto di poter configurare l'esistenza di diritti direttamente in capo ad animali, e dunque la sussistenza di una qualche forma di soggettività. Anche quando tra il vivente umano e non umano si instaura un rapporto di particolare vicinanza, è il caso dei ccdd. animali di affezione, ad essere riconosciuto, e dunque tutelato, è solo il sentimento umano verso l'animale e non (anche) viceversa¹¹³.

Tutto ciò, non pare potersi dubitare, rappresenta il frutto della incapacità umana di ripensare i confini dei diritti e della soggettività, al fine di estenderli anche a chi ontologicamente non ha la capacità di percepirne le nozioni¹¹⁴. L'idea dominante, secondo cui alla domanda «*You tell me, why should a human have fundamental rights? There's not a single person on earth I've ever put that question to who can answer that without referring to certain qualities that a human has*»¹¹⁵, difficilmente può consentire una evoluzione nella definizione delle primigenie coordinate ordinamentali tale da configurare una «uguaglianza oltre la barriera della specie»¹¹⁶.

Ma a questo punto il dubbio diventa un altro. Se pare indubitabile che la mutata sensibilità nei confronti della sofferenza animale non abbia ancora raggiunto un livello di "incisività" tale da influenzare l'azione dei titolari del potere legislativo – nella controversia fra *Citizens to End Animal Suffering and Exploitation, Inc. v. New England Aquarium*, l'avvocato della parte convenuta esclamava con indignazione: «*Judge, our own dolphin is suing us!*»¹¹⁷ –, è lecito domandarsi se il riconoscimento della soggettività giuridica rappresenti (o meno) uno snodo ineludibile per giungere ad una tutela piena del vivente non umano.

Se, infatti, lo scopo ultimo da raggiungere – anche da parte dei più accesi sostenitori della soggettività animale – è quello di proteggere il benessere animale, sia nella sua dimensione individuale, sia nella sua relazione (anche affettiva) con l'uomo, evidentemente, ad un risultato siffatto si può giungere anche senza stravolgere la tradizionale nozione antropocentrica di soggettività giuridica.

L'ordinamento, da tempo risalente, ben conosce la configurazione, a dir così, di "doveri solitari", gravanti in modo particolare (ma non solo) sulle amministrazioni pubbliche, a fronte dei quali non è configurabile alcun soggetto titolare della rispettiva pretesa¹¹⁸. Un dovere «che non trova il suo

¹¹³ S. ROSSI, *L'anello di Re Salomone. Note sulla condizione giuridica degli animali da affezione*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 9, 2015.

¹¹⁴ Nella controversia *Hercules & Leo v. Stanley* cit., richiamando il precedente di altro tribunale il giudice osserva che «The Court [...] reasoned that "legal personhood has consistently been defined in terms of both rights and duties" [...], and found that chimpanzees' "incapability to bear any legal responsibilities and societal duties" disqualifies them from receiving legal rights afforded human beings (id.). The Court also observed that petitioner was not without a remedy, and may look to "the Legislature to extend further legal protections to chimpanzees"».

¹¹⁵ C. SIEBERT, *Should a Chimp Be Able to Sue Its Owner?*, in <https://www.nytimes.com/2014/04/27/magazine/the-rights-of-man-and-beast.html>. Sul punto si v. anche VISA A.J. KURKI, *Who or What Can be a Legal Person?*, in ID., *A Theory of Legal Personhood*, Oxford, 2019, IV, 127 ss.

¹¹⁶ Così F. RESCIGNO, *L'evoluzione della tutela degli esseri animali: aspetti di diritto pubblico*, in C. CAMPANARO, M. FALVO (a cura di), *Norme di diritto penale e amministrativo a tutela degli animali*, cit., 9. Si v. anche P. BINETTI (a cura di), *Diritti o tutela degli animali? Uno sguardo antropologico sull'animalismo*, Torino, 2020.

¹¹⁷ Lo riferisce C. SIEBERT, *op. cit.*

¹¹⁸ Si tratta dei cd. interessi adespoti, di cui riferiva già A.M. SANDULLI, *Manuale di diritto amministrativo*, I, Napoli, 1989, 105.

corrispondente in un diritto soggettivo ma in un interesse generale, imponendo all'uomo taluni comportamenti, la mancata osservanza dei quali innesca la reazione dell'ordinamento giuridico»¹¹⁹.

La previsione di precisi doveri umani, presidiati da un efficace apparato sanzionatorio, potrebbe, verosimilmente, riuscire a conseguire l'obiettivo prefissato evitando, sia di "inciampare" nella ritrosia del legislatore, da sempre cauto allorché si tratti di mettere mano ai tradizionali pilastri del sistema giuridico nazionale, sia, soprattutto, di "incappare" nel paradosso – ben rappresentato nella lettura d'oltreoceano – che potrebbe derivare dallo scontro fra diritti dell'uomo e diritti animali.

A questo proposito, ove si riuscisse a configurare un diritto dell'animale al proprio benessere ed alla propria sicurezza si potrebbe incorrere nel paradosso cd. "del soccorritore" prefigurato dalla dottrina americana. Configurare in capo a creature non umane la titolarità di tali diritti renderebbe configurabile il dovere del soccorritore, in una ipotetica situazione di pericolo, di adoperarsi per salvare la vita sia del cane che quella del padrone senza alcun ordine di preferenza¹²⁰.

Ben si comprende, quindi, la ragione per cui parte della dottrina ha preferito ragionare in termini di diritto animale come «l'insieme di regole che il sistema giuridico dedica agli animali nei loro rapporti con l'uomo, dei doveri che quest'ultimo deve osservare nei loro confronti, e dei diritti che ancora l'uomo ha verso gli animali»¹²¹.

La prossima sfida per il legislatore (anche europeo) potrebbe essere, allora, quella di prevedere doveri umani diretti in via esclusiva a soddisfare esigenze animali, ed infatti, se pure sembra indubitabile che la legislazione vigente abbondi di previsioni riguardanti, sia pur con differente ampiezza e intensità, il mondo animale, nella quasi totalità dei casi si tratta di precetti che sottendono pur sempre la volontà di regolare un collegato interesse umano¹²².

Due esempi, molti altri se ne potrebbero fare, appaiono, a questo proposito, particolarmente significativi.

Numerose sono le norme approvate dall'Unione europea volte a perseguire il benessere degli animali negli allevamenti¹²³, ma ad un più attento esame emerge che ciò «contribuisce inoltre a migliorare la qualità della carne e indirettamente produce un impatto positivo sulla sicurezza del lavoro nei macelli»¹²⁴.

Parimenti, il divieto di far commercio di pellicce prodotte mediante l'utilizzo di animali domestici – che pure sembra costituire l'esempio più evidente di precetto diretto a salvaguardare unicamente un interesse animale – ben potrà essere invocato da una ditta concorrente, produttrice di pellicce sintetiche, al fine di impedire forme sleali di concorrenza.

¹¹⁹ Così R. SENIGAGLIA, *op. cit.*, 1780.

¹²⁰ Il riferimento è a G.L. FRANZIONE, *Introduction to animal rights. Your Child or the Dog*, Philadelphia, 2000, *passim*.

¹²¹ Così R. SENIGAGLIA, *op. cit.*, 1779.

¹²² In senso critico rispetto all'aprioristica supremazia degli interessi umani si v. G.L. FRANZIONE, *Animals-Property or Persons?*, in C.R. SUNSTEIN, M.C. NUSSBAUM (ed.), *Animal Rights: Current Debates and New Directions*, Oxford, 2005, 108 ss.

¹²³ Dir. CE 58/1998; Dir. CE 74/1999 e Dir. CE 120/2008, in <https://eur-lex.europa.eu>.

¹²⁴ Così al considerando n. 4 del Regolamento (CE) n. 1099/2009 (Consiglio) «relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento», in <https://eur-lex.europa.eu>. Sul punto si v.: L. D'ARONCO, *Il benessere degli animali negli allevamenti e la normativa europea. Il caso delle galline ovaiole*, Milano, 2018; P. SOBBRIO, M. PETTORALI, *Gli animali da produzione alimentare come esseri senzienti*, Milano, 2018.

La necessità di affrancare la previsione di doveri umani nei confronti degli animali dal conseguimento anche di utilità per l'uomo sembra oggi ricevere conferma dalla modifica dell'art. 9 della Carta, secondo cui la Repubblica «Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. *La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali*»¹²⁵.

Si tratta, come appare evidente dal tenore della norma, di una sorta di “cambiale in bianco” rilasciata al legislatore, tutti essendo ben consci di quanto egli sia sempre stato, storicamente, piuttosto timido nel cogliere le opportunità riconosciute dalla Carta costituzionale¹²⁶.

Tuttavia, ciò che pare chiedersi al legislatore statale è di tradurre in precetti cogenti il mutamento della coscienza collettiva, una transizione di cui si cominciano ad intravedere i prodromi, ma che è ancora ben lungi dal potersi definire conclusa.

La novella costituzionale potrà, dunque, operare in una duplice direzione.

In primo luogo, ed in via immediata, potrà dare copertura ad una interpretazione della normativa vigente sempre più coerente con la coordinata del benessere animale. La lettura delle decisioni dei giudici convince del fatto che si tratta di una tendenza già in atto, basti pensare alla disciplina dell'animale domestico in caso di scioglimento del rapporto coniugale.

Potrà poi orientare la disciplina legislativa diretta a definire la linea di confine fra esseri non umani senzienti e non, mediante la individuazione dei requisiti necessari affinché un essere vivente non umano possa anche dirsi senziente, e dunque godere di una particolare disciplina di tutela. A tal fine configurando un apposito statuto che disciplini la cd. *living property*¹²⁷, sulla base della considerazione che, in presenza di un determinato livello di capacità cognitiva, l'animale «*is not just a thing but occupies a special place somewhere in between a person and a piece of personal property*»¹²⁸. Di modo che, a determinare l'applicazione di un particolare regime protettivo non sarà (soltanto) la prossimità all'uomo, bensì la “capacità” che ciascuna specie (o addirittura esemplare) è in grado di esprimere¹²⁹.

8. Notazioni conclusive: “il cane giammai ha ragione”

In una vecchia commedia, scritta ed interpretata da Eduardo De Filippo, si ragionava sulla punizione da impartire al cane (di nome “Malavita”) che aveva appena morso la moglie del protagonista. Ma quest'ultimo, dopo essersi fatto raccontare in quali circostanze era avvenuta l'aggressione, così conclude: «Malavita sta nella Masseria per difendere la casa, la famiglia e le galline. Sei stata tu che hai provocato Malavita. [...] *'Ave ragione 'o cane*»¹³⁰.

¹²⁵ Il corsivo è di chi scrive.

¹²⁶ Per una ricognizione della disciplina costituzionale e privatistica dei principali Paesi occidentali si v. F. FONTANAROSA, *I diritti degli animali in prospettiva comparata*, DPCE online, 1, 2021, 169 ss.

¹²⁷ Secondo l'espressione usata da D. FAVRE, *Living Property: A New Status for Animals Within the Legal System*, in *Marquette Law Review*, 93, 3, 2010, 1021 ss.

¹²⁸ Così si esprime il giudice statunitense – sebbene il riferimento nel caso di specie fosse ad un animale domestico – nella controversia *Kay Corso v. Crawford Dog and Cat Hospital, Inc.*, Civil Court of the City of New York, Queens County, 22/3/1979, in www.animallaw.info.

¹²⁹ Sul punto si v. G. TEUBNER, *Ibridi e attanti. Attori collettivi ed enti non umani nella società e nel diritto* (trad. it. a cura di L. ZAMPINO), Milano, 2015, 33 ss.

¹³⁰ La commedia è «Il Sindaco del Rione Sanità», il cui copione è consultabile all'indirizzo <http://copioni.corriere-spettacolo.it>.

Questo riferimento, che potrebbe sembrare una banalizzazione, racchiude tutto il senso della presente riflessione: esiste un diritto del cane di mordere il ladro? E, più in generale, esistono diritti in capo agli animali (od anche solo ad alcune specie) che possano valere da limiti all'attività umana?

Dall'indagine condotta è emerso che, allo stato, diritti di tal specie non sono (ancora) configurabili. Se pure sembra innegabile che l'ordinamento nazionale stia vivendo, nella considerazione del vivente non umano, un mutamento di natura assiologica – il dibattito filosofico sul fondamento metagiuridico della soggettività animale è un'inequivoca cartina di tornasole della evoluzione in atto¹³¹ –, che spinge per l'introduzione di una disciplina del rapporto uomo animale che tenga conto delle effettive capacità di specie, e non di correlati interessi umani, nondimeno un tale processo, di cui si scorgono i prodromi nella giurisprudenza, è ancora allo stato embrionale.

Di sicuro, nella disciplina del rapporto con il vivente non umano, è evidente lo sforzo di abbandonare il retaggio di società che non esistono più, fondate sullo sfruttamento del lavoro animale e, per tale ragione, poco disposte a mettere a rischio la propria sopravvivenza per amore di "brute creature". Ma non certo sino al punto di superare l'impostazione, che affonda le radici nel diritto romano, della autoregolamentazione umana del rapporto con l'animale¹³².

D'altronde un'obiezione, difficilmente superabile, alla configurabilità della soggettività animale si fonda sulla seguente argomentazione: in quanto esseri umani è possibile avere una generale comprensione degli interessi di altri umani, così, ad esempio, agendo per conto di un minore si può presumere che egli bambino voglia mantenere la proprietà dei beni che ha ereditato «*But the interests of animals? We are really asking what another species desires. Do animals want to own property, such as copyrights?*». Secondo questa opinione, che così spiega le ragioni alla base del tradizionale rifiuto di assimilare l'incapacità cognitiva animale a quella dell'infante e del diversamente abile, pochi dubbi sorgerebbero sul fatto che un ipotetico diritto dell'animale «*is left at the mercy of the institutional actor to advance its own interests, which it imputes to the animal or object with no accountability*»¹³³.

Una prospettiva questa che presenta, tuttavia, il limite evidentissimo di non considerare le peculiarità (e le capacità) della singola specie – uno scimpanzé, tanto per fare un rapido esempio, manifesta capacità diverse da quelle di una medusa o di un insetto –, bensì di valorizzare unicamente la relazione che, per le ragioni più svariate, può instaurarsi con l'uomo¹³⁴.

¹³¹ Come osservato da J. TREMMEL, *Establishing Intergenerational Justice in National Constitutions*, in Id. (a cura di), *Handbook of Intergenerational Justice*, Cheltenham, 2006, 203, «Se ora una maggioranza di studiosi attribuiscono diritti agli animali – cosa ritenuta inconcepibile in epoche precedenti – è perché nel frattempo gli animali hanno "ricevuto" tali diritti». Sul punto si v. anche F.G. MENGA, *L'emergenza del futuro. I destini del pianeta e le responsabilità del presente*, Roma, 2021, *passim*.

¹³² A tal proposito si v. V. VADALÀ, *Prospettazione storico-evolutiva dei diritti degli animali*, in *Giustizia civile*, 2017, 549 ss.

¹³³ Si tratta dell'opinione espressa da N.R. Smith, Circuit Judge, nella controversia *Naruto v. Slater*, No. 16-15469 (9th Cir. 2018) [Appeal from the United States District Court for the Northern District of California William Horsley Orrick, District Judge, Presiding Argued and Submitted July 12, 2017 San Francisco, California], 29, in <https://law.justia.com>, il quale osserva: «as humans, we have a general understanding of the similar interests of other humans. [...] Similarly, in actions on behalf of infants, for example, we presume the infant would want to retain ownership of the property she inherited».

¹³⁴ In Supreme Court, New York County, *Travis v Murray*, 29/11/2013 (2013 NY Slip Op. 23405 [42 Misc 3d 447]), in <https://law.justia.com>, il giudice riferisce «Likewise, the Wisconsin Supreme Court in *Rabideau v City of Racine* (243 Wis 2d 486, 491, 627 NW2d, 795, 798 [2001] [footnotes omitted]), stated the following: "[W]e are

Di qui la particolare tutela (ad opera della legge) di cui godono gli animali tradizionalmente considerati di affezione, che, a ben riflettere, non presentano certo una capacità cognitiva maggiore di altri mammiferi vertebrati, quali ad esempio una balena o un elefante¹³⁵. L'unica ragione della minor considerazione riconosciuta a questi ultimi (da parte della legge) è nel solo fatto che nessuno sarebbe disposto a tenere una balena in acquario o un elefante in salotto!

Questa, dunque, la ragione per la quale nei precedenti scritti sul tema si provò ad ipotizzare la possibilità di non seguire un percorso unitario nel ragionare sulla soggettività animale, in quanto, sia pur in misura forse neppure tanto minima, «alcuni animali sono più uguali degli altri»¹³⁶.

Oggi la novella dell'art. 9 Cost. attribuisce alla sensibilità del legislatore il compito di fissare doveri (umani) differenziati nei confronti degli animali, non potendosi escludere a priori la possibilità di giungere anche a delle forme minime di soggettività animale, che però, almeno sino ad oggi, non può ancora dirsi giuridificata.

uncomfortable with the law's cold characterization of a dog [...] as mere "property". Labeling a dog "property" fails to describe the value human beings place upon the companionship that they enjoy with a dog. A companion dog is not a fungible item, equivalent to other items of personal property" (see also *Juelfs v Gough*, 41 P3d 593, 594 [Alaska 2002] [in a "custody" battle over Coho, a chocolate Labrador retriever, giving some credence to the ex-wife's claim that "a pet is not just a thing"]; *Bueckner v Hamel*, 886 SW2d 368, 377-378 [Tex Ct App 1994] [Freckles, a one-year-old Dalmatian, and Muffin, a two-year-old Australian shepherd; "Society has long since moved beyond the untenable Cartesian view that animals are unfeeling automatons and, hence, mere property"], writ denied [1995]; *Goodby v Vetpharm, Inc.*, 182 Vt 648, 927 A2d 792 [2007] ["Pets may be distinguished from other chattel by the mutual relationship: Pet [...] owners love their pets and their pets love them back"])).

¹³⁵ Considerato che ad essere tutelato è solo il sentimento umano nei confronti dell'animale, ben possono individuarsi situazioni in cui una siffatta relazione non si sviluppi, e ciò quand'anche l'animale in questione rientri fra quelli, normalmente, definiti di affezione. A titolo esemplificativo, si può pensare al cane da guardia posto a sorveglianza del magazzino di una impresa, e alimentato da uno o più impiegati incaricati, dall'imprenditore, di svolgere anche tale mansione. In una tale evenienza appare davvero arduo riscontrare la sussistenza di una relazione affettiva nei confronti dell'animale, che, di fatto, viene considerato (ed impiegato) come un bene fungibile aziendale. La riconduzione dell'animale d'affezione alla categoria dei beni è affermata da Cass. civ., 25/9/2018, n. 22728, in *Corriere giuridico*, 2019, 777 ss. In dottrina si vv.: F. BERTELLI, *Applicabilità del codice del consumo alla compravendita di animali*, in *Danno e responsabilità*, 1, 2019, 72 ss.; M. FACCIOLI, *L'applicabilità della disciplina sulla vendita dei beni di consumo alla vendita di animali*, in *I Contratti*, 2019, 22 ss.; L. DELOGU, L. OLIVIERO, *Animali d'affezione e garanzia per vizi tra codice civile e di consumo*, in *Giurisprudenza civile commentata*, 2, 2019, 268 ss.; S. CHERTI, *Vendita di animali: gli animali da compagnia sono "beni di consumo"*, in *Corriere giuridico*, 2019, 777 ss.; M. PITTALIS, *L'animale domestico è un "bene di consumo"*, in *Quotidiano giuridico*, 1/10/2018, 2 ss.

¹³⁶ G. ORWELL, *La fattoria degli animali*, Milano, rist. 2012, 107.